

TORNATA DEL 2 MARZO 1861

PRESIDENZA DELL'AVV. ZANOLINI, DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. *Seguito della verifica di poteri e della discussione sull'elezione del collegio di Nizza — La validità è sostenuta dai deputati Bertea e Colombani, relatore, ed è combattuta dal deputato Mellana — L'elezione è convalidata — Ozioni dei deputati Mazziotti e Cepolla — Annullamento dell'elezione di Naso ed approvazione di quella di Susa — Spiegazioni del deputato Scarabelli sulla sua elezione, ed annullamento — Discussione sull'elezione del deputato Paternostro — Questione promossa dal deputato Mellana sulla perdita della nazionalità, e proposta di annullamento — Schiarimenti e parole in appoggio della convalidazione, del deputato Natoli — Opposizioni del deputato Crispi alla convalidazione — Schiarimenti e dichiarazioni dell'eletto deputato Paternostro — Repliche e spiegazioni personali — L'elezione è convalidata — Relazione sull'elezione del deputato Giuliani, componente del Consiglio superiore d'arte, e commissario delle strade ferrate in Toscana, e proposta di convalidamento — Questione di eleggibilità — La impugnano i deputati D'Ondes e Bertolami — Richiamo generale del deputato Cardente — Chiusura della discussione — Istanze del presidente intorno ai lavori, e proposta e approvazione di una seduta per domani domenica.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

BRUNO, segretario iunior, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

PRESIDENTE. Non essendo la Camera in numero, si procederà all'appello.

(L'appello viene interrotto dal sovraggiungere di alcuni deputati.)

(Il processo verbale è approvato.)

SEGUITO DELLA VERIFICAZIONE DEI POTERI.

PRESIDENTE. Continua la discussione incominciata ieri verso il fine della seduta sull'elezione del signor ingegnere cavaliere Mattei, nominato deputato nel collegio di Nizza, della quale è relatore l'onorevole Colombani, a nome del IV ufficio.

Il deputato Bertea ha facoltà di parlare.

BERTEA. Signori, ieri l'onorevole deputato Mellana esordiva nella sua opposizione alle conclusioni dell'ufficio IV, in ordine all'elezione del signor ingegnere Mattei, deplorando di doverla trattare allorché, attesa l'ora tarda, erano già alquanto diradate le file dei deputati.

Io per contro provo una certa trepidanza a trattarla oggi, in quanto che, dovendo adesso parlare al cospetto di tanti e così illustri uomini quali voi siete, ho temenza che col difetto di venustà di forme, la quale sempre mi manca, nell'esporsi, mi vengano eziandio meno alla memoria, una parte degli argomenti che sostengono le conclusioni dell'ufficio predetto.

Non vi trasporterò, signori, come l'onorevole Mellana al *peking* russo per farvi rabbrivire al cospetto di talun funzionario, il quale adoperi la spada quand'anche non sia essenzialmente militare, ma vi tratterò qui dove chiunque adopera la spada in pro della patria è di essa benemerito, ed è da essa portato sull'albo dei prediletti suoi figli.

Avverso come sono alla teoria delle assimilazioni, non mi

prevarrò nemmeno di quegli argomenti che nella Sessione passata, con quella lucidità che gli è propria, vi portava il signor presidente del Consiglio dei ministri, allorché richiama alla vostra attenzione il pensiero se per avventura nella mente del legislatore, allorché dettava l'art. 97 della legge elettorale, non predominasse la volontà di aprire le porte del Parlamento a quei singoli funzionari, i quali nei diversi ordini governativi avessero, quasi diremmo, toccato l'apice della loro carriera. Io ben rammento come all'uopo vi ricordasse come nell'ordine amministrativo avesse la legge ammessi i consiglieri di Stato, nell'ordine giudiziario i consiglieri d'appello e di cassazione, nell'armata gli ufficiali superiori, nell'insegnamento i membri del Consiglio d'istruzione pubblica, e finalmente nella parte tecnica i membri del Consiglio permanente di ponti e strade delle miniere: il qual concetto di assimilazione, ove fosse da voi gradito, sarebbe facile il dimostrare come l'ingegnere costruttore in capo, avendo toccato perfettamente l'apice della sua carriera, poiché non vi è alcun altro al di sopra di esso, possa, e con molta ragione, paragonarsi ai membri del Consiglio permanente di ponti e strade e delle miniere.

Ma non è su questo terreno che io intendo di trattare la questione. Io cercherò di dimostrare come, secondo la lettera e secondo la ragione della legge, l'ingegnere costruttore in capo della regia marina abbia effettivo grado di ufficiale superiore, e conseguentemente egli sia eleggibile a termini del numero 6 dell'articolo 97 della legge elettorale.

Qui la questione si presenta naturalmente sotto doppio aspetto: importa cioè anzitutto vedere se l'ingegnere costruttore in capo sia ufficiale, e quindi se sia realmente ufficiale superiore, come da me si sostiene.

La Camera riterrà come l'ordinamento della marina militare dello Stato nostro abbia base in un doppio regolamento, l'uno, cioè, annesso alle regie patenti del 16 gennaio 1816, e l'altro annesso a quelle del 6 febbraio 1850; e questi regolamenti, mandati così ad eseguire, hanno il carattere di vere leggi.

E qui mi torna acconcio il rispondere all'onorevole signor

Mellana, il quale accennava ieri come fosse improvvido che per mezzo di regolamenti si potesse assegnare un grado, si potesse derogare ad una legge qualunque che preesistesse; ma importa riferirsi all'epoca nella quale questi regolamenti venivano dettati, importa cioè riferirsi a quell'epoca nella quale il potere esecutivo ed il potere legislativo essendo concentrati in una sola augusta mano, quando si mandava ad eseguire un regolamento, il regolamento diventava parte integrante della legge, e come legge aveva tutto il suo vigore.

Deploro anche che talvolta il potere esecutivo, nelle odierne questioni amministrative, invada il campo della legislazione, e quasi, dirò, tacitamente qualche volta deroghi, amplii e talora snaturi il concetto della legge; ma allorquando si proclamavano i due regolamenti, dei quali io parlo, allora una e semplice era la forma del legislatore, si mandava puramente ad eseguire questi regolamenti, nè vi era legge della quale questi regolamenti fossero, come a dire, appendice.

Ora, dall'analisi di questi due regolamenti, facile appare come in entrambi l'ingegnere costruttore in capo sia classificato come ufficiale, od esplicitamente od implicitamente. Dico esplicitamente, in quanto che nel regolamento annesso alla patente del 1816, là dove si accenna alla divisione dello stato maggiore della regia marina, in una classificazione apposita, che viene sotto la denominazione di *maestranza*, sta a capo l'ingegnere costruttore navale, ed in corrispondenza della sua classificazione vi sta una dichiarazione esplicita che egli avrà un grado di ufficiale di vascello.

Or dunque questa dichiarazione esplicita, contenuta nel regolamento ed esclusiva all'ingegnere costruttore in capo, colla quale gli si applica positivamente il grado di ufficiale, è una dichiarazione abbastanza esplicita, perchè di essa non si possa dubitare. Vede dunque l'onorevole Mellana come io non abbia bisogno di ricorrere all'assimilazione per provare che l'ingegnere costruttore capo veste un vero grado di ufficiale; discuteremo poscia se egli sia o no ufficiale superiore; ma intanto sta che trovasi esplicitamente dichiarato che egli ha un grado di ufficiale di vascello.

Ma, a parte questa dichiarazione esplicita, tanto in questo regolamento, quanto nel successivo del 1850, emerge implicitamente la prova di quel grado al quale or ora accennai. Importa ancora ritenere come il primo sia diviso in due distinte parti: l'una che si denomina parte militare, l'altra che si denomina parte economica del regolamento stesso, e la parte economica si suddivide ancora in impiegati economici ed impiegati non militari. Ora dunque, qualora fosse stata intenzione del legislatore che l'ingegnere costruttore in capo non dovesse figurare fra gl'impiegati militari, non l'avrebbe nominato certamente nella parte essenzialmente ed esclusivamente militare, come è contemplato nell'articolo 69 del regolamento di cui è caso. Ma v'ha ancora di più.

Viene dopo il legislatore accennando agli impiegati economici ed agli impiegati non militari, e fra questi ultimi trovasi, per esempio, il medico, trovasi il chirurgo, trovasi il cappellano della marina. Ora dunque, se il legislatore dichiarava esplicitamente che il medico, il chirurgo, il cappellano non erano impiegati militari, allorquando classificava l'ingegnere costruttore in capo avrebbe fatto eziandio tale esplicita dichiarazione. Non avendola fatta, avendo anzi contemplato l'ingegnere costruttore in capo nella parte esclusivamente militare, egli è segno che egli credeva indispensabile che cotale carica fosse circondata dall'autorità che nasce dal grado militare. In secondo luogo l'ingegnere costruttore in capo presiede a tutto il corpo della maestranza. Ora in tutto il corpo della maestranza figurano impiegati essenzial-

mente militari; soggetti alla disciplina militare, e quindi colui che presiede, che dirama gli ordini a questi dipendenti che sono militari, deve necessariamente avere il grado militare, poichè sarebbe assurdo il concepire nella gerarchia degli ordini che il comando fosse affidato in un ordine diverso da quelli al quale appartengono coloro che debbono obbedire.

Abbiamo d'altronde un altro esempio nella legge, della formola colla quale, per la dichiarazione del grado, suole il legislatore esprimersi; così il quartiermastro cassiere, e il quartiermastro pagatore della regia marina, i quali hanno delle attribuzioni che ben poco partecipano del militare, sono egualmente dichiarati aventi grado di luogotenente e di sottotenente di vascello, e quindi sono classificati fra gli ufficiali nella tabella, alla cui testa sta nientemeno che l'ammiraglio.

Finalmente il decreto 7 giugno 1850, nel determinare le paghe del corpo degli ingegneri, o meglio del genio navale, dichiara che ogni ingegnere o sotto-ingegnere dopo dieci anni di grado acquista il diritto ad un congruo aumento di stipendio: ora, se il loro impiego non fosse militare, il legislatore si sarebbe servito della parola *uffizio*, della parola *impiego*, e non della parola *grado*, che è essenzialmente militare; adoperando questa espressione, ha voluto collocare gli ingegneri navali nello stesso ordine in cui sono gli impiegati militari.

Dirò di più. Nessuno disconosce l'immensa importanza del Consiglio di ammiragliato, nè si può supporre che chi è ammesso a sedervi possa vestire un grado inferiore a quello di ufficiale: ora egli è apertamente dichiarato negli articoli 1 e 2 del regolamento 6 febbraio 1850, che l'ingegnere costruttore capo deve intervenire; anzi vi si stabilisce che, riservati i due primi seggi, come ivi è spiegato, tutti gli intervenienti prendono posto secondo il rispettivo rango e grado. Queste sono le precise parole del regolamento. Se dunque si dovrà fare un parallelo tra il grado dell'ingegnere costruttore capo, e quello degli altri militari che intervengono al Consiglio, conviene ch'egli questo rango e questo grado li abbia, altrimenti sarebbe ciò impossibile.

Spero che con queste osservazioni sia dimostrato appieno che l'ingegnere costruttore in capo è un vero ufficiale militare: ma sarà egli ufficiale superiore od inferiore?

Anzitutto è d'uopo di considerare come l'ingegnere costruttore sia capo di tutto il genio navale, il quale corrisponde nell'ordine gerarchico al genio militare: ora, parlando di un capo del corpo del genio militare, non sarebbe assurdo il supporre ch'egli possa essere inferiore in grado a un semplice ufficiale? È dunque giuocoforza il conchiudere che deve essere ufficiale superiore dal momento che presiede a un corpo di tanta importanza. Per parità di circostanze io dico che ciò si deve intendere di colui che presiede il corpo del genio navale.

In secondo luogo l'ingegnere costruttore navale ha paga corrispondente a quella dei capitani di vascello.

E qui mi è d'uopo accennare, anche per antivenire un'obiezione che mi venne mossa l'anno scorso, che la parola *ufficiale*, la quale nel volgare linguaggio, dirò così, si applica particolarmente ai luogotenenti ed ai sottotenenti, ha un diverso significato nella marina militare, inquantochè abbiamo, dalle dichiarazioni contenute nel regolamento del 1850, che il grado di capitano di vascello è corrispondente a quello di colonnello, il grado di capitano di fregata a quello di luogotenente colonnello, il grado di capitano di vascello in secondo a quello di maggiore.

Ora dunque, quando noi abbiamo la paga corrispondente a quella di capitano, dobbiamo supporre che l'individuo al quale questa paga è retribuita copra lo stesso grado di quello nella cui paga è pareggiato.

Ciò che diciamo dello stipendio si debbe dire delle indennità che sono prestate a bordo, le quali pur sono corrispondenti a quelle degli altri ufficiali superiori.

Ma dirò ancora di più. Quando l'ingegnere in capo sale a bordo di un bastimento, naturalmente rimane dipendente dal comandante il vascello; ma esplicitamente venne dichiarato che gli si debbano prestare tutti quegli onori che, indipendentemente dalle sue relazioni col comandante del vascello, sono dovuti al corpo al quale appartiene.

Per ultimo egli ha un uniforme, se non identico affatto, almeno in correlazione assoluta coi fregi che si trovano nell'uniforme che vestono i capitani di vascello.

Qui sarebbero terminate le poche osservazioni che io mi sono creduto in dovere di sottoporre alla Camera in appoggio alle conclusioni del IV ufficio, se non temessi che mi venisse fatta un'obbiezione alla quale desidererei rispondere fin d'ora. E l'obbiezione sarebbe questa, cioè che nel decreto 7 giugno 1850, all'articolo 9, si dichiara che gl'ingegneri sono nelle pensioni di riposo assimilati agli impiegati civili. Appunto perchè il legislatore in questo decreto ebbe mestieri di dichiarare positivamente che soltanto nelle pensioni di riposo erano gl'ingegneri equiparati agli impiegati civili, noi dobbiamo per contraria sentenza argomentare che in tutte le altre parti gli ingegneri sono essenzialmente impiegati militari, perchè se fossero stati dal legislatore considerati sempre come impiegati civili non avrebbe avuto mestieri di fare una tale esplicita dichiarazione.

Io non invocherò i precedenti della Camera, come ho visto praticare, quantunque ne avessi più ragione, perchè la discussione che si fece l'anno scorso sull'elezione dell'ingegnere Mattei fu una discussione lunga e maturata, una discussione sulla quale la Camera portò un ponderatissimo giudizio, come accennava ieri l'onorevole Mellana. Anzi dirò ancora che questa decisione della Camera fu confermata nell'epoca della classificazione degli impiegati, allorchando l'ingegnere costruttore venne portato nella classe degli impiegati militari, e come tale fu sottoposto al sorteggio.

Io credo di non dover aggiungere parole per persuadere la Camera come sia conveniente ch'ella riapra la porta del Parlamento ad una capacità, dirò così, eccezionale nella sua materia, nella quale l'ingegnere Mattei non potrebbe essere da altri supplito.

Io quindi conchiudo che piaccia alla Camera approvare le conclusioni del IV ufficio, e convalidare l'elezione dell'ingegnere Mattei.

Voci diverse. Ai voti!

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mellana.

MELLANA. Mentre l'onorevole mio oppositore si fa a sostenere l'elezione dell'ingegnere Mattei, affermando di non volersi punto valere del principio dell'assimilazione, egli ha principiato il suo discorso e l'ha finito, poggiando sempre su questo principio.

Infatti egli ha raccomandato il signor Mattei, nel chiudere del suo discorso, come una persona che non potrebbe altrimenti surrogarsi per la sua capacità, ed ha esordito esaltando l'importanza dell'ufficio che esercita questo funzionario. Quindi si vede apertamente come gli onorevoli sostenitori di questa elezione non possano appoggiarsi se non che al principio d'assimilazione.

Ed infatti, signori, lo scorso anno, se vinse il partito d'am-

mettere il signor Mattei, non vinse che su questo terreno, e le conseguenze furono da tutti rimpianse, giacchè, per logica conseguenza, si dovette dappoi a larga mano ammettere il principio delle assimilazioni.

Ho qui sott'occhio le parole che l'onorevole presidente del Consiglio diceva in appoggio di questa elezione: « Io vado quindi convinto che, se voi badate allo spirito della legge, troverete che il cavaliere Mattei può essere ammesso come membro del Parlamento. »

Ed il deputato Mellana gli rispondeva: « L'onorevole presidente del Consiglio, vedendo di non potersi appoggiare su di nessun articolo della legge elettorale, venne fuori quasi discutendo su di una legge da stabilirsi, più che sulla legge esistente. »

Vede quindi la Camera che, se l'anno scorso vinse il partito di ammettere il signor Mattei, non fu che pel principio d'assimilazione; principio che, secondo pare, la Camera voglia oggi, con beneficio della sincerità elettorale, respingere.

Ma, sebbene io non voglia prolungare questa discussione, mi è giuocoforza entrare nel labirinto nel quale ci vogliono condurre i sostenitori di questa tesi.

Infatti, se ieri l'altro l'onorevole mio amico Bixio diceva, ben a proposito, che vedeva con meraviglia troppo tormentarsi gli articoli della legge elettorale in pro o contro di una qualche teoria, ben più meraviglierà, e lui e con lui tutti gli altri nostri onorevoli colleghi, in vedere che oggi si torturano gli articoli di regolamenti del 1816 e del 1850, cioè di un tempo in cui se si fosse parlato di sedere in Parlamento si sarebbe incorso nelle più gravi pene.

In fatti, quale analogia possono avere i regolamenti di quel tempo coll'applicazione e coll'interpretazione della nostra legge elettorale? Ma, valga il vero, tutti i loro argomenti stanno in ciò che nel regolamento del 1816 quest'impiego era assimilato ad un grado militare. Io vi noterò come nel 1816 fosse obbligo, per ottenere l'impiego coperto dal signor Mattei, essere stato militare, e come non si prendessero questi impiegati salvochè fra persone addette alla carriera militare. Intervenne poi un principio opposto, ed io non lo disapprovo, anzi lo trovo giustissimo, quello di prendere le capacità dovunque si trovassero, sia fra i militari, sia fra i civili.

E se era giusto che questo impiego conferto ad uno ascritto alla milizia conservasse il suo grado militare, non vi è poi ragione perchè, quando veniva conferto ad un ingegnere civile, questi dovesse considerarsi con ciò di rivestire un grado militare.

E qui giova notare che, ogniqualvolta si volle dare ad un impiego civile un esatto pareggio ad un grado militare, intervenne una legge; e ciò era necessario. Infatti quando fu che i chirurghi vennero assimilati ad un grado militare? Si fu dopo una sentenza della Corte di cassazione, che aveva annullata una sentenza della Corte militare, per la quale era ritenuto come delitto d'insubordinazione un'ingiuria fatta da un soldato ad un chirurgo; si fu allora, ripeto, che per legge si ottenne l'assimilazione del grado di chirurgo con quello di ufficiale militare; ma ciò non avvenne nella mariniera, quanto al grado di cui si tratta.

Io qui mi arresto, perchè m'accorgo che sarebbe troppo il volere più oltre intrattenere la Camera circa particolari di questa natura, massime dopo il mio discorso pronunciato nella seduta di ieri, e mi limiterò a questa semplice argomentazione.

Egli è fuori dubbio che non vi ha legge la quale sancisca

quest'assimilazione, e vanamente si ricorre al partito di dire che i regolamenti sotto il potere assoluto, emanando dalla stessa autorità, potessero ritenersi aver forza di legge; perchè anche sotto l'assolutismo osservavansi diverse forme per dare il carattere di legge alla volontà sovrana. Ora quel regolamento, a cui si accenna, non ha nessuna di quelle forme a cui si dava carattere di legge alla volontà sovrana, ma riveste solo la forma e forza di vero regolamento.

Ritenga poi la Camera che il motivo per cui in allora si era attribuito il grado di militare a questi costruttori navali, l'ha detto l'onorevole mio oppositore, si era che aveva per subordinati uomini soggetti alla disciplina militare, e che quindi doveva imporre ad essi dei comandi secondo le regole militari.

Ma, se non intervenne una legge, come avvenne ultimamente appunto per i chirurghi, è fuori dubbio che un regolamento non può avere quest'efficacia, giacchè esso non aveva altro scopo che quello di mantenere la disciplina, e non si può invocare contro il disposto della legge elettorale che ci regge, la quale nominò positivamente gli impiegati che possono essere ammessi nel Parlamento.

E qui mi si permetta di addurre ancora un ultimo argomento.

Noi sappiamo che in quel tempo molti impiegati avevano ottenuto di poter essere assimilati ai gradi militari, perchè con questi gradi potevano andare ai balli ed agli altri riunioni di Corte.

Questi erano i motivi di certe assimilazioni che usavano a quel tempo; quindi io non posso comprendere come si voglia tormentare (ripeterò nuovamente questa frase) tutti gli antichi regolamenti, le antiche nostre leggi ignorate dalla gran parte di questa Assemblea, per dedurne ragioni contro il testo preciso della legge elettorale.

La nostra legge elettorale è abbastanza chiara, essa ha escluso dal sedere nella rappresentanza nazionale tutti gli impiegati, salvo quelli che ha nominativamente designato; essa ha forse designato non bene tali eccezioni, e questo ora non è il caso di discuterlo; ma noi, dovendo applicare strettamente la legge, non possiamo ammettere che coloro che dalla medesima vennero nominativamente indicati.

Per tutte queste considerazioni io mantengo la proposta di annullamento che ho fatta, e spero che la Camera sarà per accoglierla.

COLOMBANI, relatore. Dopo le parole molto eloquenti pronunciate dall'onorevole Bertea, credo che non mi incomba che l'obbligo di ristabilire alcuni fatti.

Prima di tutto il regolamento del 1816, regolamento, giova avvertirlo ancora una volta, che è tuttora il costitutivo del servizio della marineria, fu approvato con regie patenti; dunque esso ha tutto il carattere di legge; e noi ricorriamo a questo regolamento non già per interpretare o per completare la legge elettorale, ma necessariamente vi ricorriamo perchè non è che alle leggi anteriori che si può ricorrere per vedere se un tale è impiegato, appartenente a tal categoria, o non lo è, e qual grado d'impiego abbia. Nè vi era altro mezzo tranne questo. Ora, questo regolamento dice letteralmente che l'ingegnere-capo, il quale è, in esso, escluso dal novero degli impiegati civili, è ufficiale di vascello; per conseguenza io non capisco come si possa mai asserire essere necessario di ricorrere ad assimilazioni per dire che l'ingegnere-capo costruttore navale sia un ufficiale di marina.

Amesso, e senza ricorrere, ripeto, a teorie di assimilazione, che questo impiegato è ufficiale di marina (nessuno credo abbia negato che, sendo ufficiale, sia ufficiale supe-

riore), non credo nemmeno sia bisogno di interpretare lo spirito della legge, nè di consultare i precedenti, perchè la Camera voglia approvare la proposta del IV ufficio per la convalidazione del signor cavaliere Mattei a deputato del collegio di Nizza Monferrato.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni del relatore del IV ufficio, che propone la convalidazione della nomina del signor cavaliere Mattei Felice a deputato di Nizza Monferrato.

MELLANA. Avendo io fatta la proposta di annullamento, credo che questa debba avere la priorità.

Voci. Fa lo stesso!

PRESIDENTE. Deliberandosi sulle conclusioni dell'ufficio, qualora queste siano rigettate, la reiezione rimane implicitamente adottata.

Metto ai voti la conferma dell'elezione.

(La Camera approva.)

Vi sono altri relatori del IV ufficio che abbiano a riferire sulle elezioni?

MAZZIOTTI. Domando la parola. Essendo stato eletto in due collegi, di Torchiara e di Montecorvino, e vedendomi obbligato dall'articolo 101 della legge elettorale a scegliere fra i due collegi che mi hanno eletto, entro otto giorni dalla convalidazione dell'elezione, dichiaro che intendo accettare l'elezione del collegio di Torchiara, mio paese nativo.

MACCIÒ, relatore. A nome del IV ufficio propongo alla Camera l'approvazione dell'elezione del signor Mariano Ruggiero a deputato del collegio di Castellamare.

Questo collegio è diviso in quattro sezioni: Castellamare, Agerola, Gragnano prima e Gragnano seconda. Gli elettori iscritti ascendevano a 931; i votanti furono 763.

Il signor Ruggiero raccolse 522 voti; il signor Giuseppe Lazzaro 128; il signor Giordano Annibale 23; gli altri dispersi sopra alquanti individui.

Il signor Mariano Ruggiero, avendo raccolto il numero di voti richiesto dalla legge, fu proclamato deputato.

In ordine a quest'elezione pervennero alla Segreteria della Camera alcune lagnanze. La prima vi giunse nel dì 8 febbraio, ed è sottoscritta da 24 individui le cui firme non sono legalizzate. La seconda apparisce fatta da Giovanni Vatte di Castellamare; e fu ricevuta dalla segreteria della Camera il 22 di febbraio. Questa manca della data, manca della sottoscrizione del Vatte; ma v'è unito uno stampato, senza data e senza menzione della tipografia da cui pervenne, nel quale molto minutamente vien censurata la elezione del signor Ruggiero.

Il IV ufficio pensava che, secondo le consuetudini della Camera, non si dovessero attendere reclami aventi la forma di quelli di cui si tratta. Ma, ponendo mente alle particolari condizioni delle provincie dell'Italia meridionale, stimò essere politicamente conveniente, piuttosto che respingere con una pregiudiziale eccezione di forma questi reclami, esaminarli sommariamente, e vedere se per avventura avessero qualche fondamento. E portata l'attenzione sui reclami stessi, l'ufficio IV fu di unanime parere che non meritassero accoglienza.

Dirò adesso alla Camera i motivi dell'opinione dell'ufficio.

Prima di tutto, dicono i reclamanti che le liste delle sezioni di Gragnano vennero fatte sopra *dati illegali* e compresero individui non aventi qualità per esercitare l'elettorato. Ma non adducono alcun fatto particolare a sostegno di questo generico appunto. Inoltre è da riflettere che l'articolo 28 della legge elettorale dichiara come le liste formate dalle

Giunte e riviste dai Consigli municipali per la prima elezione passano in cosa giudicata, e non possono andar soggette a variazione. Di più non apparisce che precedentemente alle operazioni elettorali fosse fatto qualche reclamo contro le liste delle sezioni di Gragnano. Quindi l'ufficio IV non ha creduto plausibile il concetto dei ricorrenti.

Il secondo appunto che venne fatto all'elezione è questo: si dice che furono convocati 565 elettori nel medesimo luogo, mentre che la legge elettorale non permette riunioni di un numero superiore a 400.

Ma il verbale della sezione prima di Gragnano dimostra come la sezione si adunasse nella sala del giudicato, cioè nella sala del tribunale di circondario di Gragnano, e come la seconda sezione si adunasse nella sala comunale. Queste due sale sono situate in due ale di uno stesso corpo di fabbrica; e così, se sotto un certo aspetto si può dire che sono in un medesimo luogo, non si può dire egualmente che nel medesimo luogo si riunissero i 565 elettori.

E poichè due sale, comprese in un medesimo corpo di fabbrica, possono servire alle adunanze di due sezioni, secondo che vien dichiarato nell'art. 66 della legge elettorale, l'ufficio IV non ha potuto assentire all'opinione dei reclamanti.

Il terzo appunto che si fa contro l'elezione è desunto dalla costituzione degli uffici definitivi delle sezioni di Gragnano per via di acclamazione, piuttostochè per via di scrutinio.

A dir vero i verbali attestano l'unanimità del voto degli elettori per la formazione degli uffici definitivi; ma non dichiarano che fossero eletti per acclamazione. Del resto, dove si avesse a tener per vero che fossero nominati per acclamazione, la Camera in altre Legislature ha deciso che questo modo di scelta non è censurabile, poichè l'acclamazione esprime il voto della maggioranza; e il IV ufficio non ha ereditato di proporvi un recesso dalle accolte consuetudini.

Il quarto appunto è questo. Dicesi essere state scritte alcune schede precedentemente alla chiamata degli elettori, altre essere state scritte da elettori a ciò destinati piuttosto che dai votanti; ma l'ufficio IV, prescindendo dalla forma colla quale è redatto il reclamo, stimò non doversi trattenere su questo capo di accusa, non dicendo il reclamo chi fossero gli elettori destinati alla scrittura delle schede, e non indicando testimonianza della supposta scrittura nel tempo che precedè la chiamata degli elettori.

Un quinto appunto consiste nella supposta mancanza di scrutinio nella sezione di Gragnano. Si dice che lo scrutinio fu impossibile, poichè la seconda chiamata e lo scrutinio appaiono fatti in mezz'ora. Ma io debbo avvertire che nella prima sezione di Gragnano gli iscritti erano 532, e che dal totale risulta come tutti questi comparissero a dare il voto. Nella seconda sezione di Gragnano gli iscritti erano 213, mentre quelli che comparvero a votare erano 211. Così nella sezione prima di Gragnano non era necessaria la seconda chiamata, tostochè tutti gli elettori erano già comparsi a dare il loro, e mezz'ora era sufficiente per leggere le 532 schede. Nella seconda sezione di Gragnano non vi era da fare la chiamata che di due soli elettori, perchè, come già ho detto, 211 avevano già votato tra 213 iscritti, ed ivi pure bastava mezz'ora a leggere le schede. La mancanza di scrutinio, arguita da impossibilità derivante da angustia di tempo, è sembrata all'ufficio IV che non sia realtà, ma bensì parto dell'immaginazione dei reclamanti.

Il sesto capo d'accusa contro l'elezione del signor Ruggiero si fonda nella supposta mancanza della ricognizione dei voti dati nella sezione di Gragnano alla presenza dell'ufficio definitivo della sezione principale del collegio.

I reclamanti su questo punto sono stati infedeli nella esposizione dei fatti. Non è vero che i voti della sezione di Gragnano non fossero riconosciuti dall'ufficio definitivo della sezione principale di Castellamare; ma è vero bensì che i voti della sezione seconda di Gragnano furono verificati e riconosciuti nella sezione prima di Gragnano stesso. La sezione prima di Gragnano, dirimpetto alla sezione seconda, fece le parti dell'ufficio definitivo della sezione principale. Quindi non vi fu difetto, ma eccesso di forma, poichè, invece di avere la sola ricognizione dell'ufficio definitivo della sezione principale di Castellamare, vi fu anche la ricognizione dei voti dati nelle due sezioni di Gragnano da parte della prima sezione di questo nome. Quest'eccesso sembrò all'ufficio IV che, piuttosto che essere idoneo ad infirmare l'elezione, ne accerti la legalità e la sincerità.

Il settimo ed ultimo obbietto contro l'elezione del signor Ruggiero consiste nella pubblicità data nella sezione principale di Castellamare del risultato della votazione delle sezioni di Gragnano. Dicesi che l'annuncio dei risultati delle votazioni nelle sezioni di Gragnano fu tale da esercitare influsso su la libertà del voto degli elettori e conseguentemente sopra la sincerità dell'elezione. Dicesi che gli elettori della sezione di Castellamare rimasero offesi da codesta pubblicità in modo che alcuni si allontanarono dal luogo della elezione. Ed in vero al verbale della sezione di Castellamare è unita una protesta di alquanti elettori i quali si lagnano di quella pubblicità.

L'ufficio IV interno a ciò ha considerato in primo luogo che non risulta essere stata fatta la pubblicazione dei risultati della votazione di Gragnano coll'intendimento di disturbare le operazioni elettorali di Castellamare, o esercitare influsso su quelle.

Ha considerato in secondo luogo che la seconda chiamata in ciascuna sezione doveva aver luogo ad un'ora pomeridiana, e che dai verbali delle elezioni di Gragnano apparisce come chiudessero le operazioni elettorali alle tre e mezzo pomeridiane. Così, se il risultato ne fu conosciuto nella sezione di Castellamare prima che cominciasse la seconda chiamata, ciò avvenne non già per fatto degli uffici definitivi delle sezioni di Gragnano, ma in grazia degli indugi della sezione di Castellamare, che dai verbali stessi risulta avere incominciato la seconda chiamata alle quattro pomeridiane.

In terzo luogo ha considerato che le operazioni elettorali si compiono palesemente al cospetto degli elettori, e che in ogni sezione viene proclamato il risultato dello scrutinio. Quindi la conoscenza che si acquista in una sezione di ciò che si sia fatto in altre sezioni non è certamente motivo di nullità.

In ultimo luogo ha considerato che i voti raccolti nelle due sezioni di Gragnano dal signor Ruggiero essendo 485, cioè tanti che superano la metà dei votanti non solo, ma ben anche la metà degli elettori iscritti nell'intero collegio, qualunque si fosse il numero dei votanti in Castellamare non potevano mettere in forse l'elezione del signor Ruggiero.

Concludo proponendovi, a nome dell'ufficio IV, di approvare la elezione del signor Ruggiero Mariano a deputato del collegio di Castellamare.

(La Camera approva.)

A nome pure del IV ufficio ho l'onore di proporvi l'annullamento dell'elezione del signor Francesco Anca, fatta dal collegio elettorale di Naso.

Questo collegio si divide in diciannove sezioni.

Non darò conto alla Camera di lievi irregolarità avvenute nelle operazioni di alcune delle suddette sezioni. Dirò per

altro come ai 30 di gennaio si adunasse l'ufficio definitivo della sezione principale di Naso per fare lo spoglio dei voti raccolti nelle sezioni componenti il collegio. A cotesta adunanza mancava la presenza dei presidenti delle sezioni di Alcara, di San Salvatore e di Mirto.

Quello di Alcara sopravvenne pendente l'operazione. Non così quelli delle sezioni di San Salvatore e di Mirto.

Per altro il processo verbale delle operazioni della sezione di San Salvatore è unito alle altre carte relative a questa elezione.

Prima di andar oltre debbo informare la Camera di alcune particolarità che riguardano appunto le sezioni di San Salvatore e di Mirto.

Se poniamo gli occhi sul processo verbale redatto nella sezione di San Salvatore, troviamo che gli iscritti erano 46; i votanti 45; le schede raccolte 46; le schede valide 43; il totale 43. Quindi impossibilità di appurare la verità.

Rispetto alla sezione di Mirto, due documenti offrono i risultati che dirò.

L'intendente del circondario scriveva, in data del 29 gennaio, al presidente della sezione principale di Naso non potergli inviare le liste elettorali, perchè il paese era stato teatro d'assassini, e perchè la lista elettorale non era stata formata.

Ai 30 di gennaio il presidente della rappresentanza del comune di Mirto scriveva al medesimo presidente della sezione principale di Naso che a Mirto non erano state fatte le operazioni elettorali, dacchè un branco di assassini, sono queste le parole del presidente del municipio, aveva invaso il collegio elettorale, ed il presidente del collegio ne era stato vittima, ed aggiungeva che le operazioni elettorali non avrebbero potuto aver luogo fintantochè il paese non fosse tornato in piena tranquillità.

L'ufficio IV avrebbe dovuto esaminare l'importanza della mancanza del presidente della sezione di San Salvatore all'adunanza in cui si doveva fare la ricognizione generale dei voti raccolti nel collegio di Naso; avrebbe dovuto esaminare qual influsso potesse esercitare sul complesso delle operazioni elettorali la mancanza assoluta delle operazioni elettorali nella sezione di Mirto, mancanza dipendente da forza maggiore.

Ma l'ufficio ha creduto di potersi dispensare da ciò, stantechè, per un motivo evidentemente inoppugnabile, l'elezione del collegio di Naso si mostrasse meritevole d'annullamento.

Risulta dai verbali come il signor Luigi Basili riunisse sopra di sè 310 voti, non compresi quelli dati dagli elettori della sezione di San Salvatore, e come il barone Francesco Anca ne raccogliesse 294, ed un tale dottore Giovanni Raffaele 208, e come altri voti si disperdessero sopra altri individui.

Da queste cifre viene a risultare che si doveva proclamare il ballottaggio tra il signor Basili ed il barone Anca, inquantochè nè l'uno nè l'altro aveva raccolta la maggioranza sotto i due aspetti desiderati dalla legge elettorale; ma erano bensì i due candidati che avevano ottenuto maggior numero di voti. E veramente tra costoro si proclamasse il ballottaggio fu chiesto da uno scrutatore della sezione di Sant'Angelo, il comparso in luogo del presidente impedito, e fu richiesto ancora dai presidenti di altre sezioni. Con tutto ciò l'ufficio definitivo della sezione di Naso tenne conto del reclamo di alcuni elettori, i quali appuntavano il signor Basili d'ineleggibilità, a motivo della sua qualità di giudice della gran Corte criminale.

Non ho bisogno di trattenermi a dimostrare alla Camera

come l'ufficio definitivo della sezione principale di Naso, esaminando e decidendo una questione d'ineleggibilità, oltrepassasse i confini che la legge assegna alla sua autorità. Ma poichè l'ufficio definitivo della sezione principale per giustificare i propri atti ebbe ricorso all'articolo 72 della legge elettorale, nel quale vien dichiarato che l'ufficio pronuncia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni del collegio e della sezione, dirò che le operazioni del collegio e della sezione consistono nella formazione degli uffici provvisorii e di quelli definitivi, nelle chiamate degli elettori, nel ricevimento delle schede, nella apertura, lettura e contazione delle schede medesime, nel giudizio intorno alla validità di esse schede, nella dichiarazione dei risultati dello scrutinio, ma non consistono certamente nel sindacato della eleggibilità di coloro cui gli elettori abbiano dato il suffragio.

L'ufficio definitivo della sezione di Naso violò manifestamente le disposizioni dell'articolo 92 della legge elettorale, ed avendo ordinato il ballottaggio, piuttostochè tra il signor Basili ed il signor barone Anca, tra lo stesso signor barone Anca ed il signor Giovanni Raffaele, rese nullo insanabilmente il secondo scrutinio.

Quindi, a nome del IV ufficio, propongo l'annullamento di questa elezione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni del IV ufficio, che sono per l'annullamento dell'elezione del barone Francesco Anca a deputato di Naso.

(La Camera approva le conclusioni per l'annullamento.)

CEPOLLA. Domando la parola.

Avendo avuto il mandato dal collegio di Taranto e da quello di Lecce, io dichiaro che intendo di ottare per quello di Lecce.

PRESIDENTE. Sarà preso atto di questa ozione.

Il deputato Conforti ha facoltà di parlare.

CONFORTI, relatore. Riferirò alla Camera la elezione del collegio di Susa.

Questo collegio si compone di cinque sezioni.

Due di Susa, una di Bussolino, una di Cesana, una di Oulx.

I verbali tanto dell'ufficio provvisorio quanto di quello definitivo sono della massima regolarità. Dal verbale della ricognizione dei voti dell'intero collegio della prima votazione risulta che gli elettori componenti il collegio sono 940 e che i votanti furono 569.

Dal computo dei voti risultarono dati voti 546 all'avvocato Chiapusso Giovanni, a Genero cavaliere Felice 208; due voti contestati; tredici dispersi o nulli.

Per conseguenza l'avvocato Chiapusso, avendo riportato la maggioranza voluta dalla legge, fu proclamato deputato.

Non vi furono irregolarità, nè richiami durante le operazioni elettorali; parve quindi all'ufficio che dovesse approvarsi l'elezione del deputato Chiapusso senza alcuna contestazione; ma, mentre erano le cose in questi termini, pervenne alla Camera un ricorso, il quale venne firmato da due elettori, un certo Paolo Lorenzo Sollier ed un certo Baldassare Hermi.

Con questo ricorso si fecero due appunti all'avvocato Chiapusso: uno relativo alla sua ineleggibilità, un altro mirerebbe a far annullare la sua elezione per creduta irregolarità di forma.

Riguardo all'appunto, il quale rifletterebbe l'ineleggibilità del deputato, io vi passerò assai leggermente, anzi mi rimarrò unicamente in sui generali. Dirò semplicemente che quest'appunto è stato esaminato dall'ufficio colla massima ponderazione, e dopo la più matura discussione, tutti i membri com-

ponenti l'ufficio sono venuti in questo avviso, che quel motivo di ineleggibilità non avesse fondamento, dovesse essere reietto e considerato come non valido ad annullare la elezione.

L'altro appunto, il quale mirava a far annullare l'elezione dell'avvocato Chiapusso, consisteva in ciò, che un supplente, vale a dire uno che faceva le veci di sindaco il giorno 25, due giorni cioè prima dell'elezione, avea pubblicato un manifesto, col quale raccomandava assai caldamente la candidatura del deputato Chiapusso, e tra le altre cose diceva che nel collegio, e propriamente nel comitato elettorale che erasi tenuto a Susa, a voti unanimi si era deliberato di eleggerlo a deputato. Si diceva che il deputato Chiapusso aveva dei meriti, che in somma si sperava che gli elettori di Chaumont, che è un comune che fa parte di una delle sezioni del collegio di Susa, avrebbero eletto a voto unanime l'avvocato Chiapusso.

Nella fine di questo documento si diceva: « gli elettori sono liberi di dare il loro voto a chi meglio loro piace. »

Pervennero alla Camera diversi altri documenti. Con un documento si addimostrava che questo manifesto era stato affisso all'albo pretorio, ma non vi era stato altrimenti che per lo spazio di due sole ore; per modo che una buona parte degli elettori non avevano potuto averne conoscenza, e tanto meno poichè era stato affisso in giorno di lavoro; d'onde s'inferisce che la maggior parte degli elettori era intenta in faccende. Si dice che dopo due sole ore questo manifesto era stato staccato da uno degli elettori.

Si afferma ancora che alcuni elettori, che appartenevano ad una borgata detta di *Rumà*, distante circa un'ora dal comune di Chaumont, non avevano potuto nemmeno aver notizia di tal manifesto, e per conseguenza non aveva potuto esercitare influenza sugli elettori, che del resto sono solamente quattro.

Havvi poi una dichiarazione degli elettori di Chaumont, i quali dicono che quel manifesto, per quanto essi ne avessero avuto conoscenza, non aveva recato alcun influsso sulla loro deliberazione; che essi erano deliberati, ben anzi quel tempo, di eleggere il deputato Chiapusso, perchè era l'unico che godesse la loro confidenza.

Gli elettori di Chaumont erano 48; la maggioranza che avrebbe avuto il Chiapusso, oltre il necessario, sarebbe di 32 voti. Ora, stando la cosa in questi termini, l'ufficio, dopo mature considerazioni, è venuto in questa sentenza, e ha detto: il manifesto è l'opera d'un supplente, il quale, secondo i documenti che sono pervenuti all'ufficio, non avrebbe radunato la Giunta municipale, non avrebbe chiesto per ciò alcuna autorizzazione; insomma si tratterebbe d'un manifesto fatto affiggere a capriccio. Ha considerato che questo manifesto non avrebbe potuto esercitare una grande influenza sia pel tempo in cui è stato affisso all'albo pretorio, sia per le disposizioni le quali precedentemente avrebbero avuto gli elettori; ha considerato che non tutti gli elettori avrebbero potuto averne notizia, perchè in giorno di lavoro; alcuni non poteano conoscerlo, perchè distanti un'ora da Chaumont; ha considerato d'altra parte che si trattava d'un personaggio, il quale avea rappresentato il paese in due precedenti Legislature, e che per conseguenza non era niente difficile, non era straordinario, anzi era cosa naturale che potesse ottenere una maggioranza nel collegio di Susa.

Per tutte queste ragioni l'ufficio è venuto nell'opinione che non si dovesse tener conto del manifesto, quantunque l'ufficio medesimo non sapesse approvare l'operato di quel supplente; ma ha considerato l'ufficio che se per avventura un supplente, un impiegato amministrativo qualunque, volesse

far annullare una elezione, potrebbe far affiggere liberamente un manifesto per ottenere con questo artificio il suo scopo; ha considerato infine che il deputato Chiapusso non è complice del fatto del manifesto; quindi è venuto nell'avviso che si dovesse proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione dell'onorevole Chiapusso a deputato del collegio di Susa.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la convalidazione dell'elezione del signor Chiapusso.

(La Camera approva.)

DI CAVOUR G., relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera il risultato dell'elezione del collegio di Spoleto.

In questo collegio gli elettori iscritti sono 1158. I votanti al primo scrutinio furono in numero di 486, di cui 526 diedero il voto al professore Scarabelli, e 146 al conte Pianciani.

Venutosi al ballottaggio, il conte Pianciani ebbe voti 191, ed il professore Scarabelli ne conseguì 574.

Gli atti elettorali sono in perfetta regola, epperò l'elezione sarebbe da approvarsi, se non incontrasse un ostacolo ritenuto invincibile dal IV ufficio, mancando nell'eletto la condizione necessaria dell'eleggibilità.

Vi fu qualche dubbio sulla posizione del signor professore Luciano Scarabelli, il quale era stato dichiarato validamente eletto; l'ufficio si rivolse al Ministero dell'istruzione pubblica per avere esatti ragguagli sulla di lui posizione. La risposta, che tengo nelle mani, ha fatto conoscere all'ufficio che il professore Luciano Scarabelli era dal maggio 1860 segretario dell'accademia di belle arti di Milano, collo stipendio di lire 4000 circa, ossia di fiorini 1600; che nel mese di novembre ultimo scorso egli fu collocato in aspettativa colla metà del suo stipendio; che quindi in data del 2 febbraio corrente (noti la Camera questa data, che è essenziale per la questione) egli diede la sua rinuncia al trattenimento di aspettativa.

L'ufficio V ha considerato che al 2 febbraio avea già avuto luogo il primo scrutinio, che, come tutti sanno, era stato fissato per il giorno 27 gennaio; che questa tardiva rinuncia non poteva abilitare l'eletto ad essere deputato, poichè il primo scrutinio, che lo avea reso capace di essere posto in ballottazione, era succeduto in un'epoca in cui egli era evidentemente ineleggibile.

Per queste ragioni l'ufficio V ha deciso di proporvi l'annullamento dell'elezione fatta dal collegio di Spoleto.

SCARABELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCARABELLI. Non vorrei che mi si appuntasse di indecatezza, se io prendo la parola in questa questione; ma lo debbo fare, almeno per quelli che hanno creduto di mandar me a sedere in questa Camera.

Io mi trovavo in condizioni nelle quali non potevo sicuramente essere eletto; ma io non sapevo neanche se si trattasse veramente che io dovessi essere proposto. Io era stato chiamato dal sindaco di Spoleto, il quale avea a comunicarmi alcune cose che riguardavano un certo voto di economia e di statistica; mi recai da lui, e non parlommi punto di questa deputazione; anzi, dopo un po' di tempo, parlandosi della convocazione della Camera, proposi io che si nominasse uno che fosse del paese per propugnarne poi gli interessi e i bisogni. Mi si scrive, alcun tempo dopo, che non sapevano su chi far la scelta; e io risposi: se non trovate altri, accetterò. Più tardi mi giunge un'altra lettera, e mi si dice: fateci un programma; rispondo che programmi non ne faccio, che i miei sentimenti erano, almeno il credevo, abbastanza conosciuti; che tutti sapevano come io pensassi in politica; che quindi non occorre programmi per parte mia.

D'allora in poi non ho più sentito altro, salvochè ho visto nella gazzetta che erano stati dati a me 326 voti e 146, mi pare, al signor Pianciani. Dissi tra me e me: ho avuto un gran numero di voti e posso nel secondo scrutinio essere eletto. Mi trovavo allora in Piacenza, quando mi giunse un dispaccio telegrafico stato mandato a Milano e consegnato alla famiglia che colà risiede con me. Da quel dispaccio ravvisai che con 300 e più voti contro 146 eravi gran probabilità che l'elezione riescisse in favore della mia persona.

Che cosa doveva far io? La legge dice che l'impiegato in aspettativa è assimilato all'impiegato effettivo. Che cosa è che costituisce l'impiego? Il salario e l'ufficio. L'ufficio non lo aveva più trovandomi in aspettativa. Restava il salario; tolto questo, nulla rimane: pensai dunque a rimuovere questa difficoltà del salario, e vi rinunciai.

Riferisco queste circostanze perchè si vegga che non ho rinunciato a bella posta a questo salario per essere eletto; l'ho fatto per obbedire al voto che mi pareva assai ragguardevole di quei cittadini i quali in sì gran numero pareva volessero darmi l'onorevole incarico di rappresentarli in Parlamento. Fino al giorno 3 febbraio io non era eletto; nessuno era stato eletto prima di quell'epoca; dunque io, rimuovendo ogni ostacolo, mi sono posto in una categoria tale da non essere più assolutamente impiegato, o per lo meno di non percepire stipendio dallo Stato. Parmi che la Camera debba prendere in considerazione tale circostanza prima di venire all'annullamento di quest'elezione, che io pregherei anzi fosse confermata.

DI CAVOUR G., relatore. Non ho bisogno di dire che l'ufficio nelle sue conclusioni non ha punto considerato la persona, poichè il nome del professore Luciano Scarabelli è tale cui la fama rende meritato omaggio; l'ufficio si è limitato alla questione di legalità, e sotto questo rapporto non può esservi alcun dubbio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni del relatore del V ufficio per l'annullamento dell'elezione del signor professore Luciano Scarabelli.

(Fatta prova e controprova, l'elezione è annullata.)

COPPINO, relatore. A nome del V ufficio ho l'onore di riferire sulla elezione del collegio di Còmisio.

Nelle cinque sezioni di questo collegio gli elettori iscritti sono 824; concorsero a votare 779, dei quali 465 diedero il voto al signor Paolo Paternostro; 296 al signor Iacono Giovanni Battista.

Avendo il signor Paternostro ottenuto la maggioranza prescritta dalla legge, fu proclamato deputato.

Le operazioni furono regolari, ma nei verbali è iscritto un reclamo. Fu un elettore della sezione di Vittoria, il quale fece notare all'ufficio che il signor Paternostro era vice-governatore della provincia di Noto, nella quale è posto il collegio da cui fu eletto. Il presidente, nell'accogliere il reclamo, rispondeva avere il signor Paternostro date le sue dimissioni, anzi essergli già stato nominato il successore.

Il giornale delle Due Sicilie in data 26 gennaio, cioè il giorno anteriore alla votazione, ha queste parole. « Il luogotenente del Re, accogliendo le istanze, ecc., del signor Paternostro, vice-governatore di Noto, lo ha dispensato dalle sue funzioni. »

Inoltre l'ufficio aveva nel suo seno uomini che conoscevano il paese ed attestavano che otto giorni prima delle elezioni il nuovo governatore erasi recato al suo posto ed aveva preso possesso della sua carica.

Il signor Paternostro finalmente dichiara tenere un atto dal quale apparisce che la sera del 24 gennaio egli rimetteva

tutta la sua giurisdizione, tutta la responsabilità del suo ufficio nelle mani del suo successore nel governo.

Per questi fatti l'ufficio vostro dovette riconoscere che il signor Paternostro, allorchè fu eletto deputato, non era altrimenti impiegato, che ogni sua giurisdizione ed ogni suo ufficio era cessato, e che quindi l'elezione fatta in nome suo era ben fatta.

Dietro queste conclusioni dell'ufficio io ho l'onore di proporre alla Camera di voler convalidare quest'elezione.

MELLANA. Chieggo facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MELLANA. Spiacemi assai dover rivolgere un'interpellanza all'onorevole relatore in merito a quest'elezione. Certo talvolta è duro il dover compiere al debito di deputato, ma io sono tra quelli che senza peritanza, come senz'odio od ira, lo adempio nel modo che la coscienza mi detta.

Io osserverò alla Camera come abbia trovato in un mio repertorio (*Molto accentato*) una carta nella quale veggio aggiunto al nome di Paternostro il titolo onorifico di *bey*. (*Segni d'attenzione*) Il che mi fa supporre, e penso non a torto, che l'onorevole nostro collega abbia coperto un luminoso ufficio presso qualche potenza straniera, non saprei se sia il Marocco, o l'Egitto, od altra qualsiasi soggetta al Corano. Fatto si è però che nel nostro Codice, e credo sia così in pressochè tutti i Codici d'Europa, sta scritto che colui il quale prende impiego od ufficio presso estera potenza, per ciò solo perde la prima cittadinanza, e questa non può più essere ripresa se non che con quelle formalità volute dalla legge.

E questo fatto, o signori, non è nuovo in quest'aula. Io mi ricordo benissimo come un giorno la Camera dovesse muovere la stessa interpellanza, e con dolore, ad un vecchio venerando che qui sedeva. Era quegli l'onorevole Fantonetti, il quale aveva coperto carica ed ufficio nel regno Lombardo-Veneto sotto l'austriaca dominazione. Esso, nato piemontese, in vecchiaia venne a passare gli ultimi suoi anni nelle patrie valli, e dall'affetto e dalla fiducia dei suoi valligiani si ebbe il mandato di qui sedere. Noi dovemmo allora interpellarlo se, accettando quegli uffici, esso non avesse perduta la sudditanza allora sarda; e questo venne riconosciuto, e dovemmo, nostro malgrado, non ricevere fra noi quell'onorato e onorando vecchio.

Ora, se il caso fosse identico, se il signor Paternostro, rendendo alti servigi, ottenendo onorificenze presso straniere potenze, avesse perduta l'italiana cittadinanza, e questa onorata cittadinanza esso non avesse rivendicato nei modi voluti dalla legge, mio malgrado sarei costretto a proporre che fosse respinta quest'elezione per mancanza del primo tra i titoli che si richiedono in un deputato, quello della cittadinanza. Però attendo dal signor relatore una categorica risposta prima di formulare una proposta.

NATOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NATOLI. Uso alla franchezza, io comincio dal dire in nome dell'onorevole Paternostro, ch'egli, caduta la rivoluzione di Sicilia, andando in Egitto ebbe onorato ufficio, e fu collocato in alto posto presso il Ministero degli esteri del vicerè d'Egitto.

Paternostro è siciliano, ed in quell'epoca egli non perdeva nessuna nazionalità, perciocchè, io domanderei, qual nazionalità, qual diritto di cittadino si poteva nel 1849 godere in Sicilia?

Paternostro fu annoverato nel numero degli emigrati; Paternostro era stato deputato nel 1848; egli aveva votato non solo la decadenza dei Borboni dal trono di Sicilia, ma ne

aveva egli stesso il 13 aprile 1848 fatta la domanda nel Parlamento siciliano.

Convegno, o signori, che una legge del Codice delle Due Sicilie dice che tutti i nazionali, i quali volessero accettare uffici presso potenze straniere, deggiono chiederne il permesso al Governo.

Ma io chiedo a voi, o signori: a qual Governo si doveva rivolgere il Paternostro? a quel Governo forse che lo proscriveva? a quel Governo contro il quale egli era stato il primo a domandare la decadenza? Era dunque una legge impossibile a seguirsi; e quando una cosa è impossibile ad eseguirsi, non si può dire che colui che non tenta di eseguirla si mette nell'illegalità.

Paternostro dunque accettava un ufficio: ora, se egli legalmente non adempiva alla legge dei Borboni, moralmente faceva il debito suo; egli adempiva al primo dovere di un cittadino, che è quello di perdere la terra natale, laddove altrimenti non può conservarsi che inchinandosi a coloro che ne sono i nemici. (*Bravo! Bene!*)

Correva intanto il tempo; Paternostro era in Egitto; il console delle Due Sicilie narrava al suo Governo quanto studio mettesse il Paternostro nel sollevare i Siciliani che riparavano in Egitto, e come sostenesse colà le ragioni de' suoi connazionali. Il Governo delle Due Sicilie, volendo per un momento mostrarsi mite, finse di permettere che il Paternostro tornasse in patria, purchè ritraffasse il famoso voto della decadenza e promettesse di uniformarsi alle leggi dello Stato, rinunziando ad ogni distinzione che vi fosse contraria. Certamente non poteva consentire a queste condizioni il Paternostro. Egli rifiutò. Se egli le avesse, o signori, consentite, legalmente avrebbe riacquisito il diritto di nazionalità: ma chi mai potrebbe rimproverarlo di averle rifiutate? Era meglio per lui il non avere nessuna qualità di cittadino, anzichè acquistarla a tal prezzo. (*Bravo!*)

Ma mutavano i tempi, o signori. Cadeva la tirannide borbonica, e Paternostro tornava in Sicilia. Egli si considerava nella pienezza del suo diritto. Diceva a se stesso: io sono andato in esilio per nobile cagione; io ritorno in patria, perchè un capitano che ha riempito e riempie del suo nome la storia mi ha ridonata la patria; ritornando, riprendo la mia qualità di cittadino che un despota mi poteva strappare col fatto, ma che nel diritto ho sempre conservato.

Il Paternostro ritornò; esso fu considerato dai suoi concittadini e dal Governo come nazionale.

È considerato tale dal Governo, perchè fu chiamato ad onorevole ufficio; da' suoi connazionali, perchè gli dettero bellissima testimonianza di fiducia, quella cioè di mandarlo al Parlamento nazionale.

Adunque, o signori, se il Governo ed il popolo si sono uniti per riconoscerlo nella pienezza dei suoi dritti di cittadino, diremo noi che, perchè egli non si inchinava ai Borboni chiedendò loro una riabilitazione, perdeva egli per questo la sua qualità di nazionale? (*Segni di approvazione*)

Io non lo credo; ma se, per avventura, fosse così, badate un momento, o signori, a quali conseguenze strane ed assurde voi andreste incontro.

Invero nel maggio 1848 i Borboni richiamavano l'esercito che accampava sulle rive del Po; l'esercito tornava; solo alcuni ufficiali per generoso istinto seguirono il generale Pepe in Venezia; questi ufficiali, che fecero stupende prove di valor nella Venezia, certo non chiesero permesso a Ferdinando II per entrare al servizio del Governo veneto.

Cadeva Venezia; questi ufficiali riparavano in questa terra ospitale; venuto il 1859, essi affrettavansi a prender servizio

nella divisione Garibaldi, nè richiesero nemmeno questa volta permessi e consentimenti da Ferdinando II. (*Harità*)

Eppure, o signori, questi ufficiali, secondo il contrario sistema, perdevano il diritto di cittadino.

Or bene molti di questi ufficiali si son trovati all'espugnazione di Capua; se qualcuno di costoro fosse nominato a deputato, ed insieme a lui fosse nominato pure a deputato qualcuno dei difensori di quella piazza, ne verrebbe che il difensore di Capua potrebbe entrare nella Camera, perchè godente il diritto di cittadino delle Due Sicilie, e quegli che oppugnò nol potrebbe, se si dovesse stare alla legge invocata.

Strana e mostruosa conseguenza di falso sistema!

Ma dirò anche di più; siede in quest'aula un deputato, che il venerato suo nome per illustre martirio ha maggiormente illustrato; ebbene questo deputato per leggi delle Due Sicilie non potrebbe occupare alcun ufficio pubblico, essendo stato condannato per ragion politica alla pena dei ferri; ma se fra poco questo deputato fosse eletto a ministro, chi di noi potrebbe ricorrere all'incapacità legale cui ho fatto allusione?

Adunque diciamo piuttosto che le leggi, come le sentenze politiche, cadono colla sovranità che le vide nascere, e la legge che s'invoca contro del Paternostro, per effetto delle già consumate rivoluzioni più non esiste.

In siffatte disposizioni è d'uopo entrare nello spirito delle cose; ricercare in esse, più che la lettera, la ragione che le fece nascere, e ricordarsi che nelle leggi chi volesse sacrificare il concetto filosofico alla nuda parola, smarrirebbe di certo la verità per cadere intieramente nell'errore e nell'assurdo. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Il deputato Crispi ha facoltà di parlare.

CRISPI. L'oratore che avete inteso or ora ha fatto appello ai sentimenti generosi della Camera; il signor Mellana vi ha chiamato alla interpretazione ed esecuzione della legge. Ma l'onorevole preopinante ha dimenticato una circostanza, alla quale, se voi porrete mente, o signori, vedrete come sta per mancar di base tutto il nobile e generoso ragionamento che egli vi ha fatto.

Il signor Paternostro andò esule come tanti altri, ma il signor Paternostro non ritornò in Sicilia dopochè il gran capitano avea sbarcato a Marsala e redenta quella terra italiana; egli vi era ritornato due anni prima, dietro un permesso che avea chiesto al Borbone, e che avea ottenuto. Ora egli, appena che toccò il territorio nazionale, avrebbe potuto, anzi avrebbe dovuto adempiere a quelle condizioni che la legge richiede, affin di essere rimesso nell'esercizio dei diritti civili e politici che avea perduto e che vorrebbe oggi esercitare.

Per quanto io ne sappia, a queste formalità egli non adempì mai nell'anno e mezzo che stette in Sicilia; egli continuò ad abitarvi senza chiedere al Governo locale che fosse ripristinato nel godimento de' suoi diritti di cittadinanza.

Quindi tutto il ragionamento che faceva l'onorevole Natoli manca di base, appunto perchè manca la ragione politica, alla quale egli intende appoggiarsi per provare che il Paternostro non poteva nè doveva dimandare un permesso al Borbone. Il di lui difeso si era già rivolto una fiata al Borbone pel rimpatriamento; poteva poscia, e non avea alcun motivo di non farlo, chiedere dallo stesso principe la perduta nazionalità, egli che avea ottenuto da lui la facoltà del ritorno in Sicilia.

In tale stato di cose, signori, non resta che la ragione legale, e la ragione legale è quella che gli è contro.

Testè l'onorevole signor Gustavo di Cavour vi chiamava all'esecuzione della legge, e vi pregava di voler far tacere nel

vostro cuore l'impulso dei sentimenti generosi, ma di procedere freddamente, come deve il legislatore in ogni caso, ad applicare la legge con quel rigore che la legge stessa v'impone. Che cosa dunque è detto nella legge? Nella legge, tanto nelle Due Sicilie, quanto nel regno sardo, è detto nettamente che qualora un nazionale accetta un impiego all'estero perde issofatto i diritti civili e politici del paese in cui è nato.

Per poter ritornare ad esercitarli è necessario che faccia una dichiarazione apposita di voler ridivenire cittadino, e che ottenga di questa dichiarazione un atto legale. Tutto questo non ebbe luogo; un simile atto non fu ricevuto nel paese al cui Governo si sarebbe dovuto richiedere. Quindi il signor Paternostro non ha diritto di sedere in Parlamento.

Prego dunque la Camera di voler annullare la sua elezione, perchè mancano nell'eletto i requisiti principali per essere deputato.

PATERNOSTRO. Ho chiesto di parlare per un fatto personale. Intendo dare delle spiegazioni onde, conosciuti i fatti, rimanga un campo più esteso alla discussione e cognizione di causa al giudizio della Camera, se la Camera me lo permetterà.

Voci. Parli! parli!

PATERNOSTRO. Signori, l'onorevole Mellana non aveva bisogno di ricercare il mio nome nel suo repertorio, poichè il mio ufficio era a conoscenza di tutti, e non ne ho mai fatto mistero; ma non avrei mai potuto immaginare che dopo l'esiglio, dopo i processi, dopo le congiure, dopo le lotte per la libertà d'Italia, si venisse a dirmi: voi non siete Italiano! Io non mi aspettava questo; ma ringrazio il signor Mellana di aver portata alla Camera questa discussione, perchè finalmente mi si darà il destro di poter rispondere ad attacchi, ad accuse, a calunnie, che la *Campana*, il *Precursore*, il *Diritto*, amici tutti del signor Crispi (*Rumori a sinistra*), mi hanno sempre lanciato.... (*Rumori*)

Voci. Non faccia personalità! (*Rumori prolungati*)

DI MARCO. La Camera è già abbastanza informata; io chieggo che si venga ai voti.

CRISPI. Domando di parlare per un fatto personale.

Voci. Sì! sì! Ai voti! ai voti!

Altre voci. No! no! La libertà di parola!

PETRUCELLI. La risposta pel fatto personale!

PRESIDENTE. Domando alla Camera se essa si creda bastantemente illuminata nella questione.... (*Interruzioni*)

DI CAVOUR G. Chiedo di parlare per l'osservanza del regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAVOUR G. Non si è mai tolta la parola ad un oratore che non abbia esorbitato; io credo che nessuno di noi possa asserire, come giurì, che l'onorevole Paternostro abbia esorbitato; quindi non gli si può togliere la parola. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. La Camera ha chiesto di andare ai voti; io quindi debbo consultarla....

Voci. Parli il signor Paternostro!

RICCIARDI. Il signor Paternostro si trova grandemente... (*Rumori*)

Voci. Non ha la parola!

RICCIARDI. Credo che la più grande offesa....

Voci. Parli il signor Paternostro!

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Paternostro.

PATERNOSTRO. Signori, nel 1849 io lasciava la Sicilia, come fecero molti miei onorevoli concittadini; visitai Malta, la Francia, l'Inghilterra; cercai pane, perchè ne aveva bi-

sogno; non ne trovai: corsi in Oriente a cercare miglior fortuna. Esercitai l'avvocatura sotto la direzione allora dell'onorevole avvocato Di Marco che siede in questa Camera e che mi onora della sua amicizia; fui più tardi avvocato del Governo, e chiamato al Consiglio di Stato, dei Turchi, se volete, ma al Consiglio di Stato; fui poscia in una ricomposizione ministeriale chiamato alla direzione degli affari esteri; ma non ho mai pensato di prendere la nazionalità turca servendo provvisoriamente quel Governo che non ammette come impiegati dell'organico se non Turchi, cioè quelli che professano l'islamismo. Solo per bisogno, solo per necessità di servizio, solo perchè trovano negli Europei quelle speciali conoscenze che per avventura essi non hanno ancora, o almeno non avevano all'epoca in cui l'emigrazione si rifugiò nell'impero ottomano, essi affidano taluni uffici agli europei senza che per questo sia richiesta la nazionalità turca, senza che per questo nessuno abbia mai pensato che si potesse perdere la propria nazionalità. E bene diceva il signor Natoli, mio onorevole amico e difensore in questa circostanza, che io non avevo a chi chiedere il permesso di accettare l'impiego dalla potenza straniera, se pure il permesso avessi voluto chiedere, se pure avessi voluto supporre che la mia nazionalità pericolasse; dico nazionalità italiana, non nazionalità di Sicilia, perchè io non aveva più nulla da fare allora colla Sicilia, dove la decadenza dei Borboni era stata dichiarata nel 1848 dietro la mia mozione; io non supponevo che potessi essere costretto a chiedere il permesso, e non avrei saputo a chi chiederlo.

Più tardi, signori, il console generale arabo che proteggeva tutti gli emigrati napoletani e siciliani, questo console generale che mi chiamava all'ufficio di assessore nelle cause civili, nelle cause commerciali, nelle cause criminali, come chiamava tutti gli onorevoli emigrati che colà si trovavano, fece il rapporto perchè io potessi ritornare, se ne avessi voglia.

Ben diceva l'onorevole Natoli che il Governo delle Due Sicilie voleva infamare il mio nome; perciò stabiliva come condizione che io firmassi la ritrattazione dell'atto del 13 aprile, famoso atto della decadenza dei Borboni; atto, ripeto, al quale io ebbi massima parte, perchè precorsi il desiderio de' miei colleghi alla Camera, e ne presentai primo la mozione.

Mi si disse adunque: ritrattate, e voi potrete rientrare. Signori, al Consolato generale d'Alessandria, checchè ne dicano i miei persecutori di molti anni, si trova la mia risposta. Io dissi: vorrei rientrare nel mio paese, ho le mie buone ragioni per farlo; ma a questa condizione rifiuto.

Due anni scorsero ed io mi ammalai d'oftalmia violenta; corsi cieco a Parigi, e Sichel mi disse: se voi ritornaste in Egitto accechereste; corsi a Firenze sotto la cura del Paoli, e il Paoli mi dichiarò che se io fossi ritornato in Egitto avrei perduta la vista; i medici tutti mi dissero: potrebbe esservi utile la terra natia. Si fu allora che, ad esempio di molti altri, io chiesi ed ottenni due mesi di salvacondotto per rientrare in Sicilia. Rientrai, e nel corso di due mesi mi giunse il permesso che io potessi ritornare in Sicilia quandochè mi piacesse, e tostochè i miei impegni col vicerè d'Egitto fossero terminati. Ricordo ancora le parole della disposizione; questa diceva: « tostochè fosse terminato il mio contratto col vicerè di Egitto. » Stetti pochi giorni e ripartii; quindi ritornai in Sicilia quando le cose d'Italia cominciavano a rumoreggiare da lontano, quando infine i miei amici politici mi chiamarono. Ritornato in Sicilia, mi lanciai nelle congiure, fui arrestato, processato, ricacciato in esilio, perchè additato come capo

della cospirazione dell'ottobre, di quella cospirazione che non ebbe prospero successo. Rimandato in esilio, o signori, non potei ritornare se non dopo che il generale Garibaldi, l'eroe di Marsala e di Palermo, diede a quell'isola col suo potente aiuto, e coll'aiuto de' suoi commilitoni, la libertà da tanto tempo desiderata.

Ricordi l'onorevole Crispi che il generale Garibaldi riconobbe ch'io non aveva demeritato della patria, che io non era Italiano rinnegato, che io aveva avuto parte in tutte le congiure del mio paese, e cospirato cogli uomini i quali arrischiavano il loro capo nelle ultime vicende: lo riconobbe talmente che mi diede un brevetto di onorificenza, come lo diede a tutti coloro che fecero parte dei Comitati segreti i quali prepararono in Sicilia la rivoluzione del 4 aprile 1860.

Sì, o signori, il generale Garibaldi riconobbe che io facevo parte dei Comitati segreti e mi diede un brevetto di onorificenza. Ed io feci parte di quella guardia d'onore che il generale Garibaldi non voleva accettare, ma che molti vollero costituire; guardia destinata a custodire in quei primi momenti di pericolo la sua persona sacra alla libertà e all'Italia. Io feci parte di quella guardia, ed il brevetto di Garibaldi, dato nelle ultime vicende della Sicilia, sarebbe solo bastevole a coprire tutto il passato d'un uomo, se pure questo passato non fosse puro, come che calunniato talvolta, se questo passato non potesse mostrarsi alla luce del giorno.

Dopo queste spiegazioni di fatto, io entro nella questione di diritto, riguardo alla quale farò una sola osservazione, perchè sono molto agitato; anzi domando perdono alla Camera se le mie idee si rivelano sconvolte e non ordinate, come vorrei svolgerle, e, forse a mente tranquilla, potrei. L'osservazione è questa. Quando io rientro in Sicilia; quando sono iscritto nelle liste elettorali; quando dal Governo di S. M. sono rivestito di un ufficio pubblico; quando ritorno in Sicilia dove ho famiglia e sostanze, dove adempio ai doveri di cittadino servendo il paese, dove ho già di fatto e di diritto stabilito il mio domicilio, e vi ritorno coll'autorizzazione del Governo non solo, ma trascinatovi una seconda volta dalle vicende politiche che liberarono quell'oppresso paese, non rientro forse nella pienezza de' miei diritti di cittadino italiano?

Ne faccio giudice la Camera, ed aspetto con fiducia un voto che convalidi la mia elezione. (*Bravo! Bene!*)

MELLANA. Chieggo facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

MELLANA. Mi permetta la Camera di fare un'osservazione... (*Rumori a destra e al centro*)

Voci a sinistra. Parli! parli!

CRISPI. Chieggo facoltà di parlare per una questione personale.

Molte voci a destra. Ai voti! ai voti!

MELLANA. La Camera, spero, non vorrà lasciare l'autore di questa interpellanza sotto la taccia di poter avere offeso uno che possa aver fatto dei sacrifici per la patria, per invocare contro di esso la legge. Io ho domandato degli schiarimenti; nè il caso è nuovo, già lo dissi dapprima; la Camera sa che vi fu un antecedente verso un uomo venerando e benemerito; ed allora la legge, la quale è severa per tutti, ebbe il suo compimento.

In questa questione io non ho più che un'osservazione a fare. Se, due anni or sono, l'onorevole Paternostro fosse venuto a sedere deputato, come tanti altri cittadini d'Italia, nel Parlamento subalpino, io non avrei mossa questa questione. Era naturalissimo ch'egli non doveva chiedere, nè noi l'avremmo voluto, al Borbone, contro cui aveva congiurato, di essere riammesso alla cittadinanza siciliana; ma se il signor

Paternostro avesse conosciuto (*Rumori*) le leggi del suo paese e le nostre, avrebbe veduto che, portandosi candidato ai comizi elettorali, essendo incorso nella decadenza legale della cittadinanza, doveva rivolgere la sua domanda, non già al Borbone, ma al glorioso governo del dittatore, al glorioso governo di Vittorio Emanuele. Egli poteva ottenere di sedere qui legalmente. (*Rumori prolungati — Bene! a sinistra*)

Credo (*Con calore*) che sia ancora sacra ed inviolabile in questo recinto la libertà della parola.

Qui non vi è questione personale. Sostengo la legge, e la sostengo, mio malgrado, non per ispirito di parte (*Bravo! Bene! a sinistra*), la sostengo con piena convinzione, come sempre fui uso a fare da 12 anni in questo recinto.

Io, dico, con dolore ho sollevata questa questione, e credeva di togliere qualsiasi questione personale, portandola anzi a questo punto, che forse l'inconveniente nacque da un errore in cui era il signor Paternostro, di non essere incorso in questa decadenza legale, perchè altrimenti avrebbe potuto, come diceva dianzi, ottenere non dal Borbone, ma dal governo dittatoriale, o da quello glorioso di Vittorio Emanuele, che fosse tolta quella pecca a cui io venni accennando; e perchè egli potrà quando che sia ottenerlo, e quindi presentarsi davanti agli stessi elettori, ed avere, direi così, un nuovo battesimo, ed un nuovo voto d'elezione.

Mio malgrado, impertanto, insisto, perchè non essendo la legge adempiuta, sia respinta questa, come lo fu poc'anzi un'altra consimile elezione.

Voci a destra. Ai voti! ai voti!

PETRUCCELLI. La risposta per un fatto personale!

CRISPI. Domando la parola. (*Rumori*)

Voci a destra. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La Camera domanderebbe di passare ai voti.

CRISPI. Ho domandato la parola per un fatto personale e credo che non mi si possa negare.

PRESIDENTE. Chiedendo di parlare per un fatto personale, l'onorevole Crispi ha facoltà di parlare.

NATOLI. Aveva chiesto anch'io la parola.

PRESIDENTE. Ma non è per un fatto personale.

NATOLI. Qualche cosa vi è di personale.

PETRUCCELLI. Risponda Crispi ad un fatto personale!

PICCIARDI. Signor presidente, l'aveva chiesta io pure la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Crispi ha facoltà di parlare per un fatto personale. (*Rumori prolungati*)

CRISPI. (*Con forza*) Chiedo libertà di parola, e non mi si può negare senza commettere un atto irregolare.

Signor presidente, fu detta una parola che non avrebbe dovuto profferirsi in questo Consesso; fu fatta una insinuazione che io respingo ricisamente da me.

Quando parlo in quest'aula, ed è la prima volta che ho l'onore di parlarvi, non m'inspiro se non che nella mia coscienza e nei principii che ho sostenuti sin da' miei giovani anni con gravi sacrifici tanto che ogni altro. Quindi il volersi alludere a fatti che non mi appartengono e volerli a me imputare, questo è un atto che esce dai modi civili. Noi siamo venuti qui per richiedervi l'esecuzione della legge.

Il signor Paternostro istesso v'ha detto che egli ritornò in Sicilia dietro permesso che. . . .

BROGLIO. Dov'è il fatto personale? (*Rumori*)

CRISPI. (*Con forza*) permesso che sventuratamente dovette implorare per curarsi la salute. Or come implorò quel permesso (*Mormorio al centro*)

Voci. Il fatto personale! il fatto personale!

CRISPI. . . . come implorò quel permesso, poteva anche richiedere che la legge, fuori della quale egli già era per un ufficio sostenuto all'estero, fosse rimessa per lui in tutto il suo vigore.

Voci. La chiusura! la chiusura! (*Vivi rumori*)

MUSOLINO. (*Con impeto*) Si rispetti la libertà della parola!

CRISPI. Domando che si faccia rispettare il regolamento.

BOGGIO. (*Con vivacità*) Appunto domando la parola per un richiamo al regolamento.

Il regolamento dice che quando si concede la parola per un fatto personale non si deve rientrare in altre discussioni. Ora nessuno può credere che il deputato Crispi parli per un fatto personale.

CRISPI. Ed io sono nel fatto personale. La sua energia, signor Boggio, è fuori luogo.

Io diceva alla Camera cose che partono dalla mia coscienza.

BOGGIO. Tutti parliamo secondo ciò che ci detta la nostra coscienza.

CRISPI. Il signor Boggio mi lasci parlare, altrimenti egli darà il diritto agli altri di rispondere nella stessa maniera in casi simili.

Io non chiedeva altro se non che l'esecuzione della legge; e quindi conchiudo pregando la Camera di votare l'annullamento dell'elezione del signor Paternostro.

RICCIARDI. Io ho chiesto più volte di parlare. Io farò osservare che. . . .

PRESIDENTE. Ella non ha facoltà di parlare!

Voci. La chiusura! la chiusura! (*Agitazione*)

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione. (La discussione è chiusa.)

Ora metto ai voti le conclusioni del relatore del V ufficio, il quale propone la convalidazione dell'elezione del signor Paolo Paternostro a deputato del collegio di Comiso.

BIXIO. Io dichiaro di astenermi dal votare.

PRESIDENTE. Chi è di parere che si debba accogliere la conclusione testè accennata, sorga.

(La Camera approva.)

(*Movimento generale*)

COPPINO, relatore. Collegio di Pontremoli.

Questo collegio è diviso in quattro sezioni.

Gli elettori iscritti sono 545. Intervenero alla prima votazione 229.

Non essendovi stato il numero di voti voluto dalla legge, non si poté procedere alla proclamazione del deputato, e fu pubblicato il ballottaggio fra i due che avevano riportato maggior numero di suffragi, cioè il signor Giuliani dottore Antonio, che aveva ottenuto voti 153, e il signor Bellinotti Tommaso, il quale ne aveva riportati 52.

Al ballottaggio i votanti furono 188.

Di questi, 158 diedero il voto all'ingegnere Giuliani Antonio, 28 al signor Bellinotti Tommaso, e 2 furono annullati. L'ingegnere Antonio Giuliani fu proclamato deputato.

Ma all'ufficio fu presentata una protesta per ciò che nella sezione di Calice, colui che fu incaricato di portare i verbali non fu altrimenti il presidente, ma il segretario.

Tutti i membri di quest'ufficio, trovando diverse ragioni, o nella cattiva giornata, poichè nevicava, oppure nella malferma salute, come era il caso del presidente, commisero quest'ufficio ad un uomo di loro fiducia, e tale era appunto il segretario.

Vi fu un'altra irregolarità: il verbale primo, per cui si era costituito l'ufficio definitivo, non fu trasmesso, ed una nota venuta di poi faceva conoscere quello non essere stato creduto necessario dai membri dell'ufficio, i quali tutti si sotto-

scrivevano a siffatta dichiarazione. Inoltre irregolarità di questo genere erano già state presentate alla Camera, nè questa avea ravvisato in esse tanta forza da condurre l'annullamento dell'elezione.

Perchè si ripeta questo giudizio, farò osservare che nella sezione di Calice, dove avvennero le irregolarità, non ci poteva essere interesse di sorta a falsare la legge a favore del candidato, e poi dell'eletto; imperocchè, di tutti gli elettori che a quella sezione si presentarono, non uno ha dato il voto al signor Giuliani, e nello scrutinio di ballottaggio, nel quale si trattava di scegliere fra i candidati, il signor Giuliani non ebbe che due voti.

Or dunque in questa sezione le irregolarità poterono ben tornare a danno del signor Giuliani, non mai in suo favore; perciò il V ufficio vi proporrebbe tosto l'approvazione di questa elezione, se alcune altre considerazioni non dovessero prima esservi esposte.

L'ingegnere Antonio Giuliani è commissario delle strade ferrate in Toscana; inoltre è membro del Consiglio superiore d'arte.

Sorgono due questioni: l'ultima non è di difficile scioglimento, per i voti precedenti della Camera e per la considerazione che il Consiglio d'arte in Toscana corrisponde precisamente al Congresso permanente di ponti e strade, e dalla identità dei due Consigli sorgeva parità di diritti per i membri di ciascuno di quei due Consigli. Onde, se i membri del Congresso permanente di ponti e strade possono, per le eccezioni dell'articolo 97, essere eletti a deputati, questo medesimo si ha a concludere rispetto i membri del Consiglio superiore di arte.

Se l'ufficio trovava chiarissima questa quistione, ne vedeva sorgere un'altra, la quale sicuramente ha molto maggior gravità; una questione che già fu posta innanzi a questa Camera in un'altra Legislatura, la quale si pone innanzi ai collegi elettorali e innanzi ai candidati medesimi che furono eletti.

Quest'uomo, il quale, nella sua qualità di commissario delle strade ferrate di Toscana, non potrebbe essere in nessuna maniera ammesso in quelle categorie che portano la compatibilità dell'ufficio di deputato collo stipendio iscritto nel bilancio dello Stato, può forse sedere nella Camera, avvantaggiandosi della favorevole prescrizione, la quale eccettua una di quelle categorie, e a lui, membro del Consiglio superiore d'arte, non nuocerà lo stipendio a qualunque titolo lo riceva?

L'ufficio richiamò le ragioni, le quali, in altra Legislatura, condussero la Camera a pronunziare un voto favorevole; considerò gli argomenti di coloro che combattono l'ammissibilità delle opinioni approvate una volta, e i mali e i pericoli, i quali potrebbero derivare dall'interpretare la legge in questo senso, che l'impiego compreso in una delle eccezioni potesse correggere, anzi distruggere, qualunque incompatibilità prodotta dagli stipendi.

Ma per inconvenienti non si può ristare dall'applicazione della legge, e i pericoli sono maggiori quando in cotesta applicazione non si vogliano prendere norme che direttamente sono porte dallo spirito della legge e dalle ragioni che ne hanno dettate le prescrizioni.

Quindi era evidente che cotali principii direttivi si aveano a cercare in quell'articolo stesso, il quale governa tutta questa materia di esclusione e di ammissibilità pei pubblici funzionari.

Risponde a questo concetto l'argomento degli oppositori, i quali dicono che l'impiego compreso in una delle categorie più volte accennate passa sopra il cittadino, nè lascia traccia

di sè, per modo che ciascuno resti in quello stato in cui era avanti l'impiego? Ed è giusto e valevole qui il dire che lo spirito della legge prescriva che ella sia intesa ed applicata nel senso più ristretto che si possa?

Pare, anzi tutto, che non sia affatto preciso il discorrere, colla legge che presentemente ci regola, d'impieghi che seco adducono incompatibilità coll'onorevole ufficio della deputazione. Nell'antica legge elettorale si era ordinata questa materia degl'impiegati con criterio diverso da quello che fu accettato per la legge presente.

Nella prima legge intendendosi specialmente ad ottenere garanzie d'indipendenza, si distinsero gl'impieghi secondo che più o meno paressero soggetti all'influenza del Governo: si cercò, ad esempio, ne' magistrati la inamovibilità, nella quale credevasi esistesse maggiore sicurezza di liberi voti.

Nella nuova legge non si è considerato l'impiego per escludere l'impiegato, si è guardato allo stipendio; l'articolo 97 dice che qualunque funzionario, qualunque impiegato regio, il quale abbia uno stipendio sopra il bilancio dello Stato, è ineleggibile.

Dalle prescrizioni adunque dell'articolo 97 è evidente essere nello stipendio la causa dell'incompatibilità dell'ufficio di deputato collo stipendio; e la legge a buon diritto stabiliva questo, e seguiva ad applicare così la ragione storica, direi, degli statuti.

E invero queste carte, che poco alla volta diventarono e diventeranno in un avvenire più o meno rimoto, ma sicuro, il diritto comune delle nazioni di Europa, si ottennero dai re pel bisogno in cui questi erano di potere porre gravezze e riscuotere tasse per bastare alle spese. Indi i rappresentanti del popolo specialmente sono autorevoli in tutte cose che riflettono la ricchezza dello Stato e lo stanziamento di bilanci. Quindi convenevole era che la disamina di questi e l'approvazione fosse mandata a chi non potesse essere in alcun modo sospettato di avere privati interessi che al pubblico bene si opponessero.

Indi allo stipendio fu riconosciuta la potestà di rendere ineleggibile un cittadino, non all'impiego.

Ma, se è pronunciata contro lo stipendio questa incompatibilità, dovranno adunque tutti gl'impiegati essere esclusi? V'ha chi pensa che la rappresentanza nazionale sarebbe anche più schietta ed intera se i pubblici funzionari ne fossero allontanati; opinano che manchi all'impiegato quella sicurezza dell'animo e della franchezza delle proprie opinioni, senza della quale male si compie il debito di deputato. Alla volontà del Governo si teme che per isperanza o timore non pieghi la sua.

Ricorderò a questo proposito le parole di un uomo che niuno sospetterà di parziali amori verso questa classe di persone. L'onorevole Mellana ci diceva ieri o ieri l'altro che egli alla fine non credeva tanta, quanta alcuno s'immagina, la dipendenza dei pubblici funzionari e i pericoli loro, imperocchè egli sentiva come male un ministro si attenterebbe a castigare nell'impiegato la doverosa indipendenza delle sue opinioni, se mai questa gli potesse tornare incomoda o in qualche modo dannosa.

Imperocchè da ogni parte della Camera si eleverebbero le voci dei deputati a prendere la difesa del violato diritto, e sotto alla disapprovazione soggiacerebbe il ministro che avrebbe abusato del suo potere; e in questa disapprovazione sta la miglior difesa dell'indipendenza del funzionario che siede tra noi.

Sebbene, o signori, una simile questione non dipenda tanto dallo stato e dalla fortuna, quanto dall'animo e dal carattere.

È questione di dignità e di cuore anzi tutto, e in qualunque condizione si è liberi o servi secondo è l'animo stesso. Io non insisterò su questo punto, per questo ancora che troppo gioverebbe la considerazione dell'uomo, del quale io spero che voi confermerete la elezione. Qui avremo una nobile prova del come sappia un impiegato essere e mantenersi indipendente.

Quando al più gentile paese d'Italia, que' principi, che una grata memoria di un Governo, sembrato desiderabile e buono a fronte della tristezza degli altri e vicini, aveva richiamato, ricompensavano il popolare affetto coll'infliggere il danno e, peggiore del danno, la vergogna di una guarnigione straniera, esso perdeva l'ufficio. Solo il riprendeva allora che, partendo la mala signoria, vi entrava la fortuna italiana.

Allora che il paese cercava l'opera de' suoi migliori. . . .

Una voce a sinistra. È fuori della questione!

COPPINO. . . allora soltanto si accostava al Governo, diventava ancora impiegato. So che questo fatto non può avere gran valore sopra la discussione; ma, quando in generale si recano cosiffatte ragioni per osteggiare l'ammissione degli impiegati, è pur necessario rimettersi nel vero, e non perdere d'occhio quello che i fatti e l'esperienza provano sovente.

Ma il legislatore cercò questa volta nelle eccezioni porre all'articolo 97 un'altra cosa: e, meglio assicurata la sincerità della popolare rappresentanza col ridurre il numero degli impiegati, cercò quanto era da lui di assicurare eziandio la sicurezza delle deliberazioni collo ammettere quegli uomini i quali dessero alla Camera garanzie di capacità. Questa è la ragione delle categorie che la legge ha fatto. Quando un uomo è arrivato ad alcuna di queste, se egli ha la fiducia di un collegio, la legge lo riconosce degno della deputazione.

Esso rappresenterà a giusto titolo quella scienza e quella dottrina per cui salì ad alcuno di quegli uffizi, e potrà giovare della sua esperienza e delle sue cognizioni le nostre deliberazioni. Nè dico io già che altrimenti avrebbe a difettarne la Camera; i collegi elettorali sono pur essi attenti cercatori e saggi estimatori della capacità; e questo medesimo Parlamento ben ci dimostra come ogni disciplina tra gli uomini sciolti d'ogni legame col Governo abbia trovato segnalati e chiari rappresentanti. E questo io primo riconosco e confesso, e vi prego a non volere giudicare della capacità degl'impiegati da quella di chi adesso vi parla.

Che se questo motivo non valse ad escluderli, priveremo noi la Camera di questi uomini perchè essi tocchino per avventura un altro stipendio? Ma spesso questi maggiori uffici sono un legittimo progresso di quell'altro che è minore, spesso con questo si accompagnano, spesso non s'intendono senza di quello.

A certi consigli, ad esempio, non si perviene, senza essere in alcuno di quegli impieghi ai quali non concesse la legge la facoltà di essere deputati. E questo essendo, ad applicare giustamente la legge dobbiamo governarci per modo che l'impiego eleggibile, il quale è talora il prodotto di un alto impiego non ammesso nelle categorie di eccezione, comunichi la sua virtù sanatrice anche allo stipendio assegnato a quest'ultimo. Lo stipendio, qualunque esso sia, per qualunque motivo si riceva, cessa dal produrre gli effetti d'ineleggibilità allora che si è pervenuti ad uno degl'impieghi eccettuati.

Nè valga il dire che l'impiego sani il vizio dello stipendio che gli è applicato; imperocchè, se volessimo menar buono questo argomento, dovremmo allora vedere se in tutte queste categorie ed a tutti questi impiegati rispondano assoluta-

mente gli stipendi. La legge non poteva intendere che col l'impiego si cessasse il danno recato al proprio stipendio, dal momento ch'ella stabiliva alcune categorie d'impiegati, i quali non ne toccano punto.

Nè questa è lieve cosa; imperocchè non è leggiera cosa mettere pur per un istante in dubbio il diritto dei cittadini. È un'offesa che si fa al loro diritto quella di volere sanare un male che essi non hanno, di voler concedere come favore quello che è di loro proprietà, di negare in generale la facoltà di essere eletti, mentre in particolare mai non l'hanno perduta; e non fa mestieri che si paia generosi di quella con loro.

Se adunque l'eccezione è posta a questo fine, che dovesse correggere il difetto che era fatto dallo stipendio; se non si può dire che l'impiego avesse a scongiurare soltanto i gravi effetti del suo stipendio, bisogna allora riconoscere che la legge intendeva che, quando un impiegato era in una di quelle categorie, per un tal fatto solo dovesse essere ammesso a sedere in Parlamento.

Evidentemente i due uffici non sono pari d'importanza; e hassi a dire molto più grave quello a cui è aggiunta la eleggibilità. In effetto poi come si potrà riconoscergli questo maggiore momento, se esso debba soccombere al minore, se chi ne è investito resti in quelle medesime condizioni nelle quali si troverebbe se non l'avesse conseguito giammai? Tra una prescrizione la quale rispetta il diritto del cittadino e dell'elettore, e un'altra la quale lo limita e lo restringe, conviene attenersi a quella prima.

La legge elettorale parte da questo principio: riconosce essa e regola questo diritto, che certo è il maggiore e il più nobile di ogni altro. Questo debbe perciò essere il criterio secondo il quale vuole essere applicata.

Perciò, o signori, bisogna andare a rilento a menomare questo diritto; ed è necessaria una chiara e precisa prescrizione della legge per concludere contro di quello. Chiare debbono essere le parole colle quali si proibisce, e tanto più chiare, quanto maggiore è la dignità dell'oggetto di quella proibizione.

Or nulla di questo abbiamo; e la legge in ogni caso oscura è dichiarata dalla interpretazione della passata Legislatura; la quale, se non possa avere valore giuridico nel determinare il vostro giudizio, debbe pure alquanto potere sulla sentenza che voi pronuncierete come giurati. Possiamo ignorare noi i precedenti della Camera, e negare loro ogni forza? Alcuni degli uomini che, come il Giuliani, troveranno combattuta la sua elezione; alcuni colleghi elettorali, che li onorano dei loro suffragi e della loro fiducia, così operarono, perchè sapevano che mal giova alle rappresentanze nazionali interrompere ad ogni tratto le loro tradizioni, e mutare nei casi medesimi la loro sentenza. Libere certamente sono desse, ma molto debbono essere studiose di serbare e di accrescere la riputazione della costanza nei loro giudicati.

Per queste e simili considerazioni la grande maggioranza dell'ufficio conchiuse, e io ho l'onore di proporvi la conferma del cavaliere ingegnere Giuliani a deputato del collegio di Pontremoli.

D'ONDES-REGGIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

D'ONDES-REGGIO. Signori, mi studierò d'essere breve dopo una tanto lunga e ben aggiustata relazione.

Pure, innanzi tutto, ho bisogno di dichiarare che non conosco ancora il nome della persona che è stata eletta, anzi quasi nulla ho inteso di ciò che fu esposto dal relatore.

Dal poco che ho potuto raccogliere, mi pare che si tratti

di un individuo che ha due impieghi, dei quali, secondo la legge, uno toglie, e l'altro no, la capacità di essere eletto a deputato; e si vuole sostenere che basta avere un impiego, il quale attribuisca la capacità di essere deputato, perchè anche avendo un altro impiego che tolga la capacità, la capacità che va annessa al primo sani l'incapacità derivante dal secondo.

Non so, o signori, se ho colto nel segno; vi prego di correggermi.

Voci. Sì! sì! È così.

D'ONDES-REGGIO. Allora continuo.

Signori, tutti abbiamo, come cittadini, la capacità di essere deputati: quando poi si ha un impiego il quale non intacca questa capacità, niente abbiamo di più di quello che avevamo; restiamo colla nostra capacità politica, e, come gl'Inglese si piacciono di dire, trattando dei diritti costituzionali, abbiamo questi diritti nostri naturali o politici. Un cotale impiego dunque, se non ci colpisce d'incapacità, pur nulla aggiunge alla nostra capacità, restiamo nella nostra primitiva condizione naturale.

Come volete dunque, o signori, che vi sia un impiego che abbia una virtù intrinseca di rendere capace di essere eletto colui che per un altro impiego è colpito d'incapacità? Io veramente non so capirlo.

Aggiungo che anche gl'impieghi, i quali non colpiscono di incapacità, ond'essere deputato, pur nondimeno, eccetto alcuni supremi, portano con sé un certo intacco, ed è che, quando si supera un certo numero da costoro, debbono tutti andar a sorte; ondechè tra questi vi sono quelli che, quantunque avessero un impiego che di regola generale non porta incapacità, pur nondimeno possono essere privati dell'alto onore e dell'ufficio solenne di sedere in questa Camera rappresentanti della nazione.

Come dunque si vuole che per quest'impiego, che anche porta tale intacco, vada a sanarsi una incapacità apertissima stabilita per un altro impiego dalla legge? E vi aggiungo, o signori, che ciò non solamente è una accondiscendenza verso alcuno che sia incapace senza nocimento altrui, ma appunto nuoce a tutti gli altri, perchè un cotale avendo un impiego, per cui è capace di essere deputato, uguale ad altri, se un dato numero di essi è oltrepassato, secondo la legge va a sorte cogli altri, e quindi costoro che hanno impiego per cui sono capaci, impiego indipendente dal Governo, possono essere esclusi da un tale che riunisce in sé un impiego che lo rende incapace, e lo tiene dipendente dal Governo. Io medesimo che sono professore di università, lo dico io pria forse di dirlo altri, come molti sanno, ma se alcuno l'ignori, lo sappia pure, che non ho altro impiego, che certamente sono indipendentissimo dal Governo, posso essere a sorte escluso da un altro professore, il quale riunisca in sé un altro impiego, per cui è colpito d'incapacità, per cui è affatto dipendente dal Governo.

Signori, alla argomentazione logica e stretta che ho fatta io non ho altro da aggiungere, se non di pregare la Camera ad attenersi in questa faccenda alla giustizia, come non dubito che voglia sempre fare, e come è nostro dovere.

Se noi dalla giustizia ci scostiamo, saremo senza alcuna guida sicura, allora andremo da errore in errore, e falliremo al nostro solenne ufficio.

PRESIDENTE. Il deputato Bertolami ha facoltà di parlare.

BERTOLAMI. L'oratore che mi ha preceduto, o signori, ha allegato alla Camera una ragione la quale potrebbe essergli personale. Io non ho nulla a ridire su questo; ma io, o signori, che non ho alcuna ragione personale, parlerò anche con maggior sicurezza sul proposito.

A me duole di dover favellare per la prima volta in questa questione, nella quale non vorrei certamente addentrarmi, ove un debito di franchezza non mi vi obbligasse.

L'anno scorso non aveva l'onore di sedere in questa Camera, ma mi fece sorpresa una deliberazione, la quale sarebbe mio desiderio che ora non si rinnovasse.

Fra gli articoli della legge elettorale, io non ne trovo uno più chiaro che l'articolo 97; esso pone il principio che nessuno degli impiegati o funzionari aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato possa essere ammesso in questa Camera, tranne quei tali che sono nelle categorie di eccezione.

Io, o signori, invocando il senso comune, debbo dire che chiunque non è nelle categorie eccettuate dalla legge, non può avere l'ingresso nella Camera dei deputati.

Questo, o signori, mi pare di tanta evidenza, che io vi confesso sono molto confuso a combattere il contrario.

Ho seguito affannosamente il rapporto dell'onorevole relatore, e dico affannosamente soltanto perchè non sono riuscito a raccoglierne bene tutte le parole; io avrei voluto seguire tutte le ragioni che egli addusse, per poterne avere in questo momento piena certezza.

Si dice che coloro i quali sono nelle categorie eccettuate dall'articolo 97 possono occupare qualunque altro impiego, e sedere ad un tempo nella Camera.

Ma, o signori, come si può comprendere questo, quando il coprire la carica compatibile col mandato parlamentare costituisce una condizione inferiore a quella dei cittadini che non hanno alcun pubblico ufficio, i quali non possono essere mai per sorteggio esclusi dalla Camera?

Una qualità che dà uno svantaggio, diventa un talismano per far sparire un'incapacità, la quale è testualmente scolpita nella legge? Ciò, o signori, in verità non mi entra in mente, perchè non solo pare a me si opponga la lettera, ma eziandio lo spirito della legge.

La lettera della legge, o signori, è così chiara che, ripeto, basta leggerla: quanto poi allo spirito della medesima, qual è la ragione per cui la legge elettorale non vuole che gli impiegati siedano in questa Camera fuorchè nella proporzione del quinto? Noi vuole, perchè il Ministero non abbia una influenza che possa essere giudicata funesta alla libertà delle deliberazioni della Camera, ed in questo io non vi dichiarerò i miei pensamenti, perchè ora non siamo qui a discutere sopra una nuova legge elettorale, ma solo sull'applicazione di quella che è in vigore.

Ora se lo spirito della legge è questo, che il potere esecutivo non possa nuocere alla indipendenza dell'Assemblea legislativa, non sarebbe deplorabile dargli piena facoltà di mandarle qualunque degli impiegati per legge esclusi col conceder loro un nuovo ufficio e un nuovo stipendio?

Se male non ho sentito, l'onorevole relatore tragge un argomento in favore del suo assunto dall'essere nella categoria di eccezione compresi alcuni impieghi, i quali non sono accompagnati da uno stipendio sul bilancio dello Stato.

Se ciò fosse, o signori, la sola conseguenza logica che potrebbe dedursi sarebbe questa, cioè, che in quell'articolo noi avremmo a notare un difetto; ma non sarebbe mai l'illazione che egli ne deduce. Si disse che i membri del Consiglio superiore di sanità e delle miniere non abbiano alcuno stipendio; io ignorava tal cosa, ma ove essi non percepiscano alcuna retribuzione, che cosa ne deduco?...

Debbo dedurre che il legislatore potè prevedere ch'era possibile venissero a ricevere uno stipendio, e che quando anche lo avessero, il legislatore volea concedere loro il diritto di sedere in Parlamento.

Altra deduzione logica a me non pare che possa inferirsi. Ma dal niuno stipendio di quei tali non esce certo la conseguenza che coloro i quali sono colpiti d'ineleggibilità da quell'articolo debbano avere l'accesso nella Camera, perchè un altro impiego li renderebbe eleggibili. Questo, signori, permettete ch'io ve lo dica francamente, mi pare un tal volo pindarico di dialettica, nel quale io non avrei il coraggio di seguire alcuni oratori della Camera. Credo bensì che nei favori si debba procedere largamente, *favores ampliandi*, come dicevano gli antichi giureconsulti; ma non si deve di tanto concedere che ne vengano sovvertiti la lettera e lo spirito della legge. Mi guarderei bene dal contribuire col mio voto a colpire d'ineleggibilità qualunque cittadino, anzi lo terrei a colpa gravissima; ma mi guarderei pur bene di cooperare perchè un cittadino ch'è reso ineleggibile dalla legge abbia accesso in quest'Assemblea.

PRESIDENTE. Il deputato Cardente ha facoltà di parlare.

CARDENTE. Chieggo scusa alla Camera se nelle lunghe e svariate discussioni sulle verifiche de' poteri, di cui c'intrattenero ed in questa e nelle altre tornate dotti e facondi oratori, trattate quasi da tutti i lati, per quanto pare, le questioni di dritto, sulle quali per altro io mi dichiaro affatto incompetente, emetta pure il mio debole, ma libero avviso.

Signori, quando penso che tutta Italia ci guarda ed attende da questo Consesso còmpiti di molto più gravi e solenni; quando rifletto che non solo la patria tien rivolti verso noi i suoi sguardi ansiosi, ma ben anche l'intera Europa; quando, ripeto, vo pensando a tutto ciò, non saprei persuadere a me stesso come questa Camera, senza che rinvenga nelle presenti contestazioni di elezioni, gravi e positive innormalità o legittimi espressi divieti, possa minimamente vagare in astratti ed in sottigliezze di argomenti, per far sì che uomini eminenti per carattere personale, come nei vari rami della scienza, venissero esclusi dal sedere in questo recinto!

La Camera si divide in vari uffizi, ove, come nel II, cui ebbi l'onore d'appartenere, dovettero certo e ponderatamente discutersi tutte le questioni all'oggetto, che presentate poscia, per sommari capi (almeno come molti onorevoli relatori han praticato) alla Camera medesima, dovrebbero speditamente decidersi. Ora io, se mal non mi appongo, scorgo ogni di che, ove più, ove meno, simili relazioni vengano esposte per intero. Cosicchè trascorrono lunghe sessioni parlamentari per la verifica di scarsissimo numero di elezioni così dette *contestate*. A che dunque il non breve lavoro dei creati uffizi?

Alla fine, per non abusare della vostra pazienza, o signori, io vi scongiurerei pur di riflettere, che eccetto le provincie del Piemonte, educate già da non pochi anni alle libere istituzioni, tutto il resto, e precisamente il Napoletano cui appartengo, sorge appena da lunga e dolorosa schiavitù, dove prima arte del potere si era il tenere ignorante, abbruttito il popolo! D'altra parte la rarità, come la malagevolezza di vie di comunicazioni tra comuni e comuni, dettero pure causa a moltissimi inconvenienti.

Io dunque conchiudo che non debba essersi tanto difficili nè prolissi in questa verifica di poteri, e dare così l'ingrato e strano spettacolo, per tacere di altro, d'aver forse a scorrere più tempo perchè la Camera si costituisca, di quel che vi volle a farsi la stessa annessione delle varie provincie in una sola Italia!....

PRESIDENTE. Il signor relatore ha facoltà di parlare.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, la pongo ai voti.

(La discussione è chiusa.)

PRESIDENTE. La discussione è chiusa. (*Molti deputati abbandonano i loro stalli*)

Io prego i signori deputati di volermi ascoltare per un momento.

Dirò anzi tutto che non pongo ai voti la proposta dell'ufficio, perchè la Camera non è più in numero.

Rendo poi noto alla Camera che sono distribuiti agli uffici 118 verbali di elezioni che si debbono ancora verificare.

Interessa vivamente che la Camera sollecitamente si costituisca, mediante la formazione dell'ufficio definitivo; interessa ai deputati eletti che i loro poteri siano verificati.

Dunque io prego vivamente i signori deputati di voler intervenire precisamente ad un'ora alla seduta; prego tutti altresì di radunarsi negli uffici in tempo da terminare le loro operazioni prima di un'ora, onde possa la Camera trovarsi in numero all'ora stabilita per addivenire al più presto possibile alla verifica che ancor rimane a farsi di 118 elezioni. Pregherei ancora la Camera di voler acconsentire ad un'adunanza per domani. (*Movimenti in vario senso*)

Io metto ai voti se la Camera intenda radunarsi ad un'ora.

Voci. Non siamo in numero!

PRESIDENTE. I deputati che attualmente non sono presenti saranno avvertiti.

MASSARI. Prego il signor presidente di convocare gli uffici per domani.

PRESIDENTE. Inviterò gli uffici a riunirsi domani alle 11.

RICCIARDI. Domando di parlare per una mozione d'ordine: sarò breve; bisogna far fatti e non parole.

Noi siamo venuti qui non per darci bel tempo, ma per lavorare, perchè vi è molto e molto da fare; io invoco adunque il patriottismo de' miei colleghi a prestarsi a delle sedute serali (*Movimenti*); noi potremmo riunirci alle otto e stare qui fino alle undici, anche fino a mezzanotte. Quanto più frequenti saranno le nostre sedute, tanto più presto da-

remo termine a queste ed alle gravissime discussioni che ci attendono.

Chiedo la mia proposta sia messa ai voti, anche per questa sera. (*Rumori*)

Voci. La Camera non è in numero!

PRESIDENTE. Dunque per domani alle undici la riunione negli uffici, e ad un'ora la seduta.

Voci. Non possiamo deliberare sulla seduta, la Camera non è in numero!

RICCIARDI. Chiedo che la mia proposta sia messa ai voti.

DEPRETIS. Prego il signor presidente d'avvertire che difficilmente la Camera potrà essere in numero domani, perchè molti deputati hanno forse preso impegni, credendo che domani, come al solito, la Camera non fosse radunata.

PRESIDENTE. Quando enunciai la mia proposta, un gran numero di deputati risposero di sì. Consultata la Camera, è in facoltà del presidente indicare il giorno e l'ora della seduta susseguente.

Voci. Ma non siamo in numero per deliberare!

Un deputato a destra. Si potrebbe continuare ora la discussione, perchè ritengo che la Camera sia ancora in numero.

Voci. No! no! (*Rumori*)

MASSARI. Prima di sciogliersi, io chiedo sia fatto l'appello nominale per notare i mancanti.

Voci. Sì! sì! No! no! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Mancando il numero legale, la seduta è sciolta. Domani seduta ad un'ora.

La seduta è sciolta alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani domenica:

Verificazione di poteri.